



# COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

## Originale deliberazione del Consiglio Comunale

<b>N° 73</b>	<b>OGGETTO: "SETTORE QUALITA' URBANA-PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE-APPROVAZIONE DEFINITIVA-APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE. APPROVAZIONE LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE-ATTUAZIONE PIANO MONITORAGGIO ACUSTICO"</b>
<b>Data 28/09/2004</b>	

L'anno duemilaquattro (2004), il giorno ventotto (28) del mese di settembre alle ore 18,00 in Poggibonsi e nella Sede Comunale, convocato nelle forme prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale in 1^ convocazione.

**PRESENTI:**

PETRI Fabio – Presidente  
RUGI Luca – Sindaco  
CAMPOLMI Giulia  
PETRINI Michele  
BUSSAGLI David  
NICCOLAI Mino  
LEPRI in FERRUZZI Anna Grazia  
DINETTI Elisabetta  
SALVADORI Susanna  
BIANCHI Gianluca  
GIGLIOLI Alessandro  
SCARFIELLO Rocco  
CIPRIANI Stefano  
BURRESI Riccardo  
BONELLI Francesco

MORANDI Alberto  
BORGIANNI Yuri  
MICHELOTTI Francesco  
GIORLI Annamaria  
LORENZI Tommaso

**ASSENTI:**

ROSELLI Maria Carolina

Presenti n. 20

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Patrizia Nuzzi.

Si dà atto che a norma dell'art.44 del Regolamento del Consiglio Comunale, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, gli Assessori: BURRESI FRANCO – CECCHERINI DARIO - CIONI MONICA – LIVI FRANCESCO – D'AMATO BIANCA -.

Si dà atto che a norma dell'art.39 dello Statuto, partecipano ai lavori, senza diritto di voto, i Consiglieri Comunali aggiunti: GUEYE MOUSSA NDIUUMBE - ALEXANDROVA TATYANA -.

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio, Petri Fabio.

Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.:

LEPRI in FERRUZZI ANNA GRAZIA – BURESI RICCARDO – LORENZI TOMMASO .

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il Responsabile del servizio interessato Arch. Adriano Bartoli per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere FAVOREVOLE ed ha attestato che l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RCHIAMATA la propria deliberazione C.C. n. 95 del 18/12/2003, esecutiva, con cui si adottava il progetto di piano di classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi dell'art. 6 della legge quadro n. 447/95 e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 89/98, redatto dal Servizio Ambiente Comunale in data 03/7/2002;

RICHIAMATA inoltre la propria deliberazione C.C. n. 58 del 27/7/2004, immediatamente eseguibile, con cui si confermava, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 89/98, con variazioni dovute all'accoglimento delle osservazioni pervenute, del progetto di piano di classificazione acustica;

CONSIDERATO che la Regione Toscana ha espresso in merito, con propria deliberazione della Giunta Regionale n. 936 del 20 settembre 2004, parere di parziale conformità con l'inserimento delle seguenti prescrizioni:

1. nella cartografia per l'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto deve essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla tabella 2 della parte 1 della del. L.R. n. 77/00 cioè il tratteggio della classe di appartenenza in nero con fondo bianco;
2. va tolta dalla cartografia allegata al piano la colorazione bianca posta sul tracciato stradale;
3. deve essere rispettata la condizione che la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non deve essere mai inferiore a 100 m., salvo la presenza di discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore;
4. il confine delle aree di classe II corrispondenti alle aree boschive va omogeneizzato in modo da evitare un'eccessiva frammentazione nella suddivisione acustica del territorio e deve seguire il più possibile elementi territoriali facilmente reperibile "in situ", quali crinali, spartiacque, curve di livello, ecc., nel rispetto della condizione di cui al punto 3;
5. l'area di classe III, al confine Nord con il Comune di San Gimignano deve essere riclassificata in modo da renderla compatibile con l'area industriale presente nel suddetto Comune inserendo adeguate fasce cuscinetto di V e VI classe, nel rispetto della condizione di cui al punto 3, onde evitare il contatto diretto di aree omogenee come stabilito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 89/98;

CONSIDERATO che il Servizio Ambiente ha redatto in data 22/9/2004, le modifiche al progetto di piano di classificazione acustica, conformandosi alle prescrizioni regionali, costituito da:

- relazione tecnica integrativa progetto di piano di classificazione acustica;
- cartografia di piano di classificazione acustica, conformata alle prescrizioni , costituita da:
  - tavola 3.1: classificazione acustica – Zona Nord (scala 1:10.000);
  - tavola 3.2: classificazione acustica – zona Centro (scala 1:10.000);
  - tavola 3.3: classificazione acustica – zona Sud (scala 1:10.000);
  - tavola 3.4.a: classificazione acustica – capoluogo Nord (scala 1:2000);
  - tavola 3.4.b: classificazione acustica – capoluogo Centro (scala 1:2000);
  - tavola 3.4.c: classificazione acustica – capoluogo Est (scala 1:2000);
  - tavola 3.5: classificazione acustica – capoluogo Sud (scala 1:2000);
  - tavola 3.6: classificazione acustica - Staggia Senese (scala 1:2000);
  - tavola 3.7: classificazione acustica – Bellavista (scala 1:2000);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione definitiva del Piano Comunale di Classificazione acustica;

PRESO ATTO inoltre:

- che l'art. 6, comma 1, della legge 26/10/1995, n. 447, assegna ai Comuni l'adozione di apposito regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico ed il rilascio delle autorizzazioni, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2 della suddetta legge, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni dettate dal Comune stesso;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio Regionale Toscano del 22/02/2000, n. 77, la Regione Toscana ha definito i criteri e la modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività e manifestazioni temporanee;

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 1999, n. 788, sono stati definiti i criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e della relazione previsionale di clima acustico, ai sensi dell'art. 12, comma 2 e 3 della L.R. n. 89/98;

PRESO ATTO che la legge 447/95 stabilisce che i Comuni devono adeguare i regolamenti locali prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti anche dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore, oltre quelle derivanti dalla circolazione degli autoveicoli;

RITENUTO di dover procedere ad una puntuale disciplina delle competenze in materia di tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose, allegato alla presente deliberazione, e ritenuto meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che nel piano di classificazione acustica sono presenti aree di particolare tutela a contatto con aree di classe acustica, con una differenza di livello acustico superiore a 5 dB(A);

EVIDENZIATO che tali aree sono individuate nelle seguenti:

- area della scuola elementare "V. Veneto" in Viale Garibaldi;
- area scuola media "C.Marmocchi" in Viale Garibaldi;
- area scuola materna in Via Borgaccio;
- area scuola media "L. da Vinci" in Via A. Moro;
- area scuola elementare in via Romana – Staggia Senese;
- area scuola materna in via Risorgimento;
- area scuola materna in Viale Togliatti;
- complesso scolastico "G. Roncalli" in Loc. Calcinaia;
- area biblioteca comunale in via Volta;
- area scolastica in via Sangallo;
- area ex – ospedale in via Pisana – via Carducci;
- area scolastica in loc. Calcinaia;
- area ospedaliera di Campostaggia;

RITENUTO pertanto che è necessario attivare le procedure per la predisposizione del piano di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.R. 1 dicembre 1998, n. 89;

ESAMINATE le linee guida per la predisposizione del piano di risanamento acustico comunale redatte dal Servizio Ambiente in settembre 2004;

ATTESO di recepire tali linee guida per la predisposizione e la redazione del piano di risanamento acustico e dei relativi interventi di bonifica acustica;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Regionale Toscano del 22 febbraio 2000, n. 77, allegato 1, parte 4, in cui si indicano i contenuti ed i criteri di redazione del piano comunale di risanamento acustico;

Considerato che è necessario operare una serie mirata di rilevamenti acustici nelle aree in cui deve essere effettuato un intervento di bonifica acustica, sia per le aree dove esiste contatto tra classi acustiche in misura superiore a 5 dB(A) del livello sonoro che le aree in cui risulta, dai rilevamenti storici, un superamento dei valori di attenzione, al fine di corredare la fase esecutiva del piano di risanamento dell'effettive caratteristiche degli interventi di riduzione rumore (tipologie barriere acustiche, realizzazione di asfalti fonoassorbenti, interventi di riduzione della velocità del traffico veicolare, ecc.); nonché per valutare la priorità temporale degli interventi di bonifica acustica secondo i criteri previsti nella parte 5 dell'allegato 1 della delibera C.R.T. n. 77/2000;

Atteso che il piano di monitoraggio acustico contenuto nelle Linee Guida, in allegato alla presente deliberazione, funzionale al necessario approfondimento della fase conoscitiva del piano di risanamento acustico, con una completa indagine conoscitiva degli attuali livelli acustici nelle aree in cui è ravvisabile, secondo il piano di classificazione acustica, un superamento dei livelli acustici;

PRESO ATTO inoltre che questa Amministrazione Comunale intende attivare una generale opera di miglioramento del clima acustico del territorio comunale;

RITENUTO opportuno in tal senso di predisporre un piano generale di miglioramento acustico, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge regionale 01/12/1998, n. 89, al fine di conseguire i valori di qualità acustica previsti nell'art. 7 del D.P.C.M. 14/11/1997;

VISTA la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/95;

VISTA la legge regionale 01/12/1998, n. 89;

VISTO il dibattito consiliare allegato all'originale del presente atto e trasmesso attraverso supporto informatico ai Consiglieri Comunali;

Considerato che nel corso del dibattito consiliare il Gruppo Consiliare "Democrazia è Libertà-La Margherita" propone n.1 emendamento alla proposta di deliberazione, chiedendone l'approvazione;

Dato atto che esce il Consigliere Francesco Michelotti e si dà atto, per comodità, che il numero dei Consiglieri in aula è n.19;

Dopodiché, il Presidente del Consiglio Comunale mette a votazione l'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare "Democrazia è Libertà-La Margherita" ed allegato al presente atto che da dato la seguente votazione:

- Voti favorevoli unanimesi

A questo punto rientra il Consigliere Francesco Michelotti e si dà atto, per comodità, che il numero dei Consiglieri in aula è n.20;

Il Consiglio Comunale, infine, si esprime sul testo della presente deliberazione modificato dal suddetto emendamento e con voti favorevoli unanimi

## **DELIBERA**

1. di approvare definitivamente il Piano Comunale di Classificazione Acustica, conformandosi alle prescrizioni regionali pervenute, così risultante dagli elaborati tecnici redatti dal servizio ambiente comunale, e di seguito elencati:

- a) relazione tecnica redatta in luglio 2002, così come modificata ed integrata da relazione "Risposta alle osservazioni del progetto di piano di classificazione acustica, proposta variazione progetto", approvata con delibera C.C. n. 58 del 27/7/2004, esecutiva, e da relazione "Modifiche piano comunale di classificazione acustica. Conformazione prescrizioni parere regionale", che si approva con la presente deliberazione;
- b) cartografia del quadro conoscitivo e metodica di elaborazione del piano di classificazione acustica:
  - b1) quadro conoscitivo:**
    - tavola 1.1: arre omogenee piano strutturale;
    - tavola 1.2: localizzazione aree particolari;
    - tavola 1.3: localizzazione infrastrutture;
    - tavola 1.4: rilevamento traffico stradale, individuazione strade capoluogo;
    - tavola 1.5: individuazione punti rilevamento inquinamento acustico capoluogo;

Le tavole della presente lettera b1) che non presentano modifiche, sono allegate alla deliberazione C.C. n. 95 del 18/12/2003 "Progetto di piano di classificazione acustica – Adozione";

**b2) procedure di classificazione:**

- tavola 2.1: carta dei vincoli;
- tavola 2.2.1: proposta classificazione acustica aree industriali (zone Capoluogo);
- tavola 2.2.2: proposta classificazione acustica aree industriali (Bellavista – Staggia Senese);
- tavola 2.3.1: parametri rumore attribuzione classi variabilità (Capoluogo);
- tavola 2.3.2: parametri rumore attribuzione classi variabilità (Bellavista – Staggia Senese);
- tavola 2.4: proposta classificazione acustica centri urbani intermedia (non ottimizzata);
- tavola 2.5: classificazione acustica centri urbani (non ottimizzata);
- tavola 2.6: classificazione acustica territorio extra centri urbani ed aree industriali;

Le tavole descritte nel presente punto b2 che non presentano modifiche, sono allegate alla deliberazione C.C. n. 95 del 18/12/2003 "Progetto di piano di classificazione acustica – Adozione";

c) cartografia di piano di classificazione acustica, con la suddivisione in zone acusticamente omogenee, conformata alle prescrizioni pervenute, redatta dal Servizio Ambiente Comunale in settembre 2004;

**c1) generali:**

- tavola 3.1: proposta classificazione acustica – zona nord;
- tavola 3.2: proposta classificazione – zona centro;
- tavola 3.3: proposta classificazione acustica zona sud;

**c2) di dettaglio:**

- tavola 3.4.a: proposta classificazione acustica – capoluogo nord;
- tavola 3.4.b: proposta classificazione acustica – capoluogo centro;
- tavola 3.4.c: proposta classificazione acustica – capoluogo est;
- tavola 3.5: proposta classificazione acustica – capoluogo sud;
- tavola 3.6: proposta classificazione acustica Staggia Senese;
- tavola 3.7: proposta classificazione acustica Bellavista;

2. di provvedere al deposito del Piano di Classificazione Acustica presso la sede comunale e di trasmettere lo stesso, in copia, alla Giunta Regionale della Toscana ed alla Giunta Provinciale di Siena;
3. di provvedere alla pubblicazione, per estratto, di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana in merito all'avvenuta approvazione e pubblicazione del Piano nei successivi 30 (trenta) giorni;
4. di approvare il Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose, il cui testo con i relativi allegati, costituisce parte integrante della presente deliberazione;
5. di prendere atto, come descritto in premessa alla presente deliberazione, che il Piano Comunale di Classificazione Acustica prevede, per aree di particolare tutela acustica, il contatto diretto di zone di classe acustica che si discostano in misura superiore a 5 dB(A);
6. di dare atto pertanto che è necessario predisporre ed approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge regionale n. 89/98, un Piano Comunale di Risanamento Acustico delle aree in questione e per quelle aree ove è riscontrabile un superamento dei livelli acustici di attenzione;
7. di approvare le Linee Guida per la predisposizione del Piano di Risanamento Acustico, allegate alla presente deliberazione;
8. di dare attuazione al piano di monitoraggio acustico, reperite le necessarie risorse finanziarie, predisposto nella Linee Guida, al fine di approfondire la fase conoscitiva del Piano di risanamento Acustico, nelle aree di presenza di recettori sensibili e di presenza di rilevante traffico veicolare;
9. di incaricare il Settore Comunale competente di predisporre i criteri e le modalità per la redazione del piano di miglioramento acustico, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89.

**dopodichè**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti favorevoli unanimi

### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n.267.

Parla il Presidente Petri:

<< Si passa al PUNTO N. 6 all'ordine del giorno - SETTORE QUALITA' URBANA - Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale - Approvazione definitiva - Approvazione Regolamento di attuazione della disciplina della tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose. Approvazione linee guida per la predisposizione del Piano Risanamento Acustico Comunale - Attuazione Piano monitoraggio acustico. (Delibera N. 73).

Assessore Livi a lei la parola. >>

**\* Esce il Consigliere Michelotti. Presenti n. 19.**

Parla l'Assessore Livi:

<< Stasera poniamo all'approvazione definitiva al Consiglio Comunale del Piano di Classificazione Acustica del nostro territorio, penso che non sia il caso di reintrodurre in pieno l'argomento perchè credo sia stato già ampiamente dibattuto non solo nelle vecchie commissioni consiliari, nell'attuale Conferenza dei Capigruppo, insomma i documenti sono stati dati e credo che ci sia una sostanziale condivisione quanto meno del problema e del lavoro che è stato fatto. L'approvazione riguarda non solo appunto il Piano di Classificazione Acustica in generale, insieme andiamo ad approvare anche un Regolamento di attuazione della disciplina di tutela dell'inquinamento acustico e quindi delle attività rumorose connesse, cioè attività rumorose ripeto sul territorio comunale ed anche approviamo delle linee guida per la predisposizione di un eventuale piano di risanamento che potrebbe eventualmente essere da fare, a seconda naturalmente delle risultanze del monitoraggio. Chiediamo di attuare, come Giunta e come Consiglio, un Piano di Monitoraggio Acustico per realizzare questo monitoraggio andiamo a chiedere il finanziamento alla Regione Toscana con questo stesso atto. Nell'attuale documento che avete davanti o che avete avuto sono state appunto recepite le osservazioni fatte dalla Regione Toscana nei 60 giorni dopo la nostra adozione del Piano avvenuta a luglio. >>

Parla il Presidente Petri:

<< Giorli. >>

Parla il Consigliere Giorli:

<< Ora mi dispiace che il Sindaco si sia assentato perchè...va beh, è uguale. E' uguale come rappresentatività diciamo proprio in nome anche di quel mancato ostruzionismo che persone intelligenti non devono mai fare, noi facciamo un plauso a questo Piano. Un plauso perchè è fatto molto bene: è esauriente in tutte le sue parti e nelle sue componenti, abbiamo chiaramente da non è da parte nostra perchè tecnicamente non siamo all'altezza, ma abbiamo sentito dei tecnici e questo Piano è ottimale. Ottimale in tutte le sue forme, diciamo che è anche migliore di quello fatto a



Siena. Non solo: è stato anche confrontato con quello di Castelnuovo Berardenga che risulta di tre pagine, devo dire la verità. Per cui c'è da fare un plauso al Dirigente Dott. Neri perchè effettivamente questo Piano prevede tutto. C'è da dire, quando verrà messo in opera, probabilmente ci sarà da rivedere e correggere alcune situazioni perchè un conto è scriverle ed un conto è vedere l'attuatività diciamo della situazione. Però, sinceramente, ne siamo contenti che finalmente un Piano abbia tutta la nostra adesione. >>

Parla il Presidente Petri:  
<< Cipriani. >>

Parla il Consigliere Cipriani:  
<< La questione dell'emendamento, ma l'emendamento va votato prima vero? >>

Parla il Presidente Petri:  
<< Sì, sì. >>

Parla il Consigliere Cipriani:  
<< Come mai avete questo foglietto dove c'è questo emendamento, siccome l'ho letto ed effettivamente anch'io lo ritengo un ottimo strumento, però leggendolo mi sono accorto che c'era questo piccolo problema nel senso che ormai le campane a corda purtroppo non esistono più ed allora il rischio poteva essere che qualcuno, siccome si parlava nel secondo comma di applicazione dei limiti acustici anche per impianti elettroacustici in sostituzione delle campane, ormai sono tutti impianti elettroacustici ho proposto questo emendamento solamente in questa direzione. Ovviamente il suono delle campane fastidioso o non fastidioso che sia rimane solamente in relazione alle funzioni religiose per il resto non ha questa funzione. >>

Parla il Presidente Petri:  
<< Giorli. >>

Parla il Consigliere Giorli:  
<< Devo dire che riguardo all'emendamento per gli altri piani che abbiamo visto stamattina, proprio stamattina, diciamo che non erano emendati nel senso proposto dalla Margherita, ma noi normalmente siamo favorevoli a questo tipo di discorso. E' rimasto negli altri piani c'è come era stato scritto dal Dottor Neri. Diciamo sono schemi, anche Siena era a quel modo, ad ogni modo il nostro gruppo è favorevole a questo tipo di emendamento. Volevo sottolineare solamente questo. >>

Parla il Presidente Petri:  
<< Ci sono altri? Sennò metto in votazione l'emendamento, che ha avuto anche l'approvazione di regolarità tecnica dell'ufficio. Proposta di emendamento all'art. 39 del Regolamento di Attuazione della Disciplina Statale e Regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e disciplina delle attività rumorose. Il Capogruppo Consiliare della Margherita, Stefano Cipriani, propone il seguente emendamento dell'art. 39 del Regolamento sopra

richiamato in votazione nella seduta del 28/9/2004: al primo comma dopo le parole "il suono delle campane" aggiungere anche "anche derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane". In fondo al comma, dopo le parole "religiose" aggiungere "e pubbliche".

Secondo comma: eliminare attualmente il secondo comma.

Quindi metto in approvazione l'emendamento così come ho appena letto: chi è favorevole alzi la mano. Chi si astiene? Nessuno. Contrari? Nessuno. All'unanimità (19 favorevoli).

**\* Rientra il Consigliere Michelotti. Presenti n. 20.**

Si va avanti sul provvedimento. Se non ci sono altri interventi metto in approvazione anche il provvedimento che l'Assessore Livi ha appena esposto. Se non ci sono altri interventi, chi è d'accordo alzi la mano. Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. All'unanimità (20 favorevoli). >>

Parla il Sindaco:

<< E' nostra pubblica cura riportare al relatore tecnico che è tutta roba fatta in economia, fatta dal Comune e vi posso assicurare che abbiamo anche su altre cose delle professionalità significative in cui vengono fatte dagli atti negli uffici tecnici per i quali altrove si ricorre a consulenze esterne. Capiterà l'occasione... (VOCE FUORI MICROFONO parole non comprensibili)... Comunque sarà mia cura riportare il riconoscimento che hanno fatto i Consiglieri Comunali, la soddisfazione è anche mia. >>

Parla il Presidente Petri:


<< Giorli. >>

Parla il Consigliere Giorli:

<< Mi è stata spiegata anche la difficoltà per redigere il sistema cartografico della situazione del Piano Acustico, per cui effettivamente c'è da fare un plauso al Dottor Neri, fermo restando che sono anch'io dell'opinione avendo tanti dirigenti nel Comune ci si avvalga di questi e non di consulenze esterne come di solito avviene. >>

Parla il Presidente Petri:

<< C'è da mettere in approvazione anche l'immediata eseguibilità, quindi chi è d'accordo? Chi si astiene? Nessuno. Chi è contrario? Nessuno. All'unanimità anche per l'immediata eseguibilità (20 favorevoli). >>



GIORNATA DI LAVORO
28. SET. 2004
PROT. N. 23535

GRUPPO CONSILIARE DELLA MARGHERITA

PROPOSTA DI EMENDAMENTO ALL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE  
DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA TUTELA DELL'INQUINAMENTO  
ACUSTICO E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

Il Capogruppo consiliare della Margherita Stefano Cipriani, propone il seguente emendamento all'art. 39 del Regolamento sopra richiamato in votazione nella seduta del 28.9.04.

Al primo comma:

Dopo le parole "il suono delle campane" aggiungere "*anche derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane*"

In fondo al comma, dopo le parole religiose, aggiungere "*e pubbliche*".

Secondo comma: Eliminare totalmente il secondo comma.

Capogruppo Margherita  
Stefano Cipriani





## COMUNE DI POGGIBONSI

Piazza Cavour, n. 2  
53036 POGGIBONSI  
codice fiscale 00097460521

Tel. 0577 / 9861  
Fax. 0577 / 986361

Prot. n.

COMUNE DI POGGIBONSI
28 SET. 2004
PROT. N° 23975

Preso atto della proposta di emendamento del Gruppo Consiliare della Margherita all'art. 39 del Regolamento di Attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e disciplina delle attività rumorose, si esprime **parere favorevole** in merito alla regolarità tecnica della proposta.

Poggibonsi, 28 Settembre 2004

**SETTORE QUALITA' URBANA**

Il Dirigente

Dott. Arch. Adriano Bartoli



# COMUNE DI POGGIBONSI

PROVINCIA DI SIENA

*Settore Qualità Urbana  
Servizio Ambiente*

## **REGOLAMENTO**

***DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA STATALE E REGIONALE PER LA  
TUTELA DELL'INQUINAMENTO ACUSTICO E DISCIPLINA DELLE  
ATTIVITÀ RUMOROSE***

## Indice

<b>Titolo I</b>	Norme generali e definizioni	
Art.1	Campo di applicazione	pag.1
Art.2	Piani di risanamento acustico	pag.1
Art.3	Orari attività	pag.2
<b>Titolo II</b>	Classificazione acustica del territorio	
Art.4	Zone omogenee	pag.2
Art.5	Zone particolari	pag.3
Art.6	Limiti acustici di classe	pag.6
Art.7	Prescrizioni per le sorgenti sonore	pag.7
Art.8	Prescrizioni per zone confinanti a diversa class.ne acustica	pag.8
<b>Titolo III</b>	Disciplina attività rumorose a carattere temporaneo	
	<i>Sezione I - Definizioni e criteri generali</i>	
Art. 9	Definizioni e criteri generali	pag. 9
	<i>Sezione II - Cantieri edili ed assimilabili</i>	
Art.10	Impianti e attrezzature	pag.10
Art.11	Orari	pag.10
Art.12	Emergenze	pag.10
Art. 13	Modalità rilascio autorizzazioni in deroga	pag.11
Art.14	Sorgenti mobili attrezzature di cantiere	pag.12
	<i>Sezione III - Manifestazioni in luogo pubblico, feste popolari ed assimilabili</i>	
Art.15	Definizioni	pag.12
Art.16	Manifestazioni in aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero mobile, ovvero all'aperto	pag.13
Art.17	Modalità rilascio autorizzazioni	pag.13
Art.18	Manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo temporaneo - Limiti-orari,provvedimenti in deroga sempl.ti	pag.14
Art.19	Disposizioni particolari manifestazioni di breve durata	pag.15
	<i>Sezione IV</i> Attività e manifestazioni temporanee in deroga di tipo non semplificato	
Art.20	Modalità rilascio autorizzazioni temporanee in deroga di tipo non semplificato	pag. 15
	<i>Sezione V - Deroche particolari o per pubblica utilità</i>	
Art. 21	Autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità	pag. 16
<b>Titolo IV</b>	Discoteche, sale da ballo e similari e strutture per lo spettacolo	
Art.22	Limiti del rumore	pag. 17
Art.23	Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia D.I.A.	pag.17
Art. 24	Rilascio autorizzazioni per attività di intr.to che possono provocare inquinamento acustico	pag.18
Art.25	Circoli privati	pag.19
<b>Titolo V</b>	Documentazione acustica	
Art.26	Opere soggette alla presentazione documentazione impatto acustico e relazione prev.le di clima acustico	pag. 20
Art.27	Appalti annuali manutenzione strade e sottoservizi	pag.22
Art.28	Rilascio concessioni od autorizz.ni edilizia e abitabilità/agibilità	pag.22
<b>Titolo VI</b>	Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione autoveicoli	
Art.29	Controllo	pag.23
Art. 30	Contenimento ed abbattimento	pag.23
<b>Titolo VII</b>	Altre attività rumorose	
Art. 31	Macchine da giardino	pag. 24
Art.32	Altoparlanti	pag. 24

Art.33	Cannoncini antistorno	pag.24
Art.34	Dispositivi acustici antifurto	pag.24
Art.35	Autolavaggi	pag.25
Art.36	Condizionatori	pag.25
Art.37	Sorgenti mobili e attrezzature per uso domestico	pag.25
Art.38	Attività di piccola durata	pag.26
Art.39	Campane	pag.26
Art.40	Cave	pag.26
Art.41	Macchine agricole	pag.27
<b>Titolo VIII</b>	<b>Controlli e sanzioni</b>	
Art.42	Provvedimenti	pag.27
Art.43	Misurazioni e controlli	pag.28
Art.44	Sanzioni amministrative	pag.28
Art.45	Informazioni e prevenzione	pag.29
<b>Titolo IX</b>	<b>Norme transitorie e finali</b>	
Art.46	Abrogazione di norme	pag.29
Art.47	Entrata in vigore	pag.29
	Allegato n. 1	pag.30
	Allegato n.2	pag.31
	Allegato n. 3	pag.32
	Allegato n. 4	pag.33
	Allegato n. 5	pag.34
	Allegato n. 6	pag.35
	Allegato n. 7	pag.36
	Allegato n. 8	pag.377

## **TITOLO I**

### **NORME GENERALI E DEFINIZIONI**

#### **Art. 1**

##### **Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 14 novembre 1997, dell'art. 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 e della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89, nonché le attività poste in essere da persone in grado di turbare la quiete pubblica e privata.
2. Al fine di cui al comma 1 valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
3. Dal presente regolamento vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, quali schiamazzi e strepiti di animali, volume radio-TV, uso di strumenti musicali per diletto, giochi di bambini, ecc., cui provvede il primo comma dell'art. 659 del Codice Penale.
4. E' parte integrante del presente regolamento la deliberazione del consiglio comunale di approvazione della classificazione acustica e sue eventuali modificazioni a decorrere dalla data di esecutività della delibera medesima o delle sue modificazioni.
5. Per quanto riguarda gli allegati del presente Regolamento, qualora intervengano aggiornamenti e modifiche derivanti da Leggi statali e/o regionali, gli stessi si intendono automaticamente modificati o aggiornati, fermi rimanendo i contenuti informativi dello stesso Regolamento.
6. Tutte le attività produttive permanenti che producono beni e servizi nei settori dell'industria, artigianato, agricoltura e commercio operanti all'interno della fascia oraria diurna dalle ore 6,00 alle ore 22,00, o che possono operare nella fascia oraria notturna (dalle ore 22,00 alle ore 6,00), devono rispettare i limiti di zona sia del rumore emesso che immesso previsti nella zonizzazione acustica del Comune, fatto salvo quanto disposto, in materia di orari di lavorazione e di attività rumorose, nei seguenti articoli del presente regolamento.
7. La gestione amministrativa delle istanze presentate dalle imprese, ai sensi del presente regolamento, si realizza nell'ambito del sistema dello Sportello Unico per le Imprese, presso il quale sono attivate tutte le funzioni e i compiti amministrativi di competenza delle pubbliche amministrazioni afferenti alle materie disciplinate dal presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **piani aziendali di risanamento acustico**

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali rumorose, qualora i livelli del rumore



prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal DPCM 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, sono tenute a presentare al Comune con le modalità indicate all'art.13 della L.R. n.89/1998, apposito piano di risanamento acustico (PdRA), entro il termine di sei mesi dall'approvazione del piano comunale di classificazione acustica. Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del Piano di risanamento, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione dei Piani di Risanamento il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'A.R.P.A.T. e per gli aspetti igienico sanitari della Azienda U.S.L.

### **art. 3 orari attività'**

1. Le attività industriali o artigianali che utilizzano macchinari e che sono svolte in edifici dove sono presenti anche locali destinati a scopo residenziale sono vietate dalle ore 20.30 alle ore 7.30 del giorno successivo di tutti i giorni feriali.
2. Fanno eccezione al comma precedente:
  - a) le attività a servizio diretto del cittadino nel periodo notturno (forni, pasticcerie, ecc.) purché rispettino i valori – limite di rumore previsti nelle vigenti norme;
  - b) le attività ubicate in aree cui è assegnata la classe V e VI nel piano di classificazione acustica del territorio purché rispettino i valori – limite di rumore.
3. In generale, l'esercizio di tutte le attività rumorose o potenzialmente rumorosa quali piccoli lavori edili effettuati in proprio, traslochi e comunque svolte a fini privati, ecc., non contemplate nel seguente titolo II, potrà essere effettuato soltanto:
  - dalle ore 7 alle ore 20 - dal 1° aprile a tutto il 30 settembre;
  - dalle ore 8 alle ore 20 - dal 1° ottobre a tutto il 31 marzo.

Le suddette attività non possono svolgersi la domenica e nei giorni festivi e per durate superiori ad un giorno.

## **TITOLO II CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

### **Art. 4 zone omogenee**

1. Ai sensi dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*" e della legge regionale n. 89 del 1.12.1998 "*Norme in materia di inquinamento acustico*" il Comune di Poggibonsi ha provveduto alla suddivisione dei territori secondo la classificazione stabilita dal D.P.C.M. 14.11.1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

3. Per la classificazione del territorio comunale si è fatto riferimento alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 89 ed alla delibera C.R.T. n. 77 del 22.2.2000 "Definizione dei criteri e degli indirizzi di pianificazione degli Enti Locali ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 89/98".

4. La classificazione acustica, operata nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 14/11/97, è basata sulle suddivisione del territorio comunale in zone omogenee individuate dallo stesso decreto:

**Tabella A (D.P.C.M. 14/11/1997)**

**CLASSE I: Aree particolarmente protette**

*Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.*

**CLASSE II: Aree Prevalentemente residenziali**

*Si tratta di aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.*

**CLASSE III: Aree di tipo misto**

*Aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali con impiego di macchine operatrici.*

**CLASSE IV: Aree di intensa attività umana**

*Aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali, aree in prossimità di strade di grande comunicazione, di linee ferroviarie, di aeroporti e porti, aree con limitata presenza di piccole industrie.*

**CLASSE V: Aree prevalentemente industriali**

*Aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.*

**CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali**

*Aree interessate da insediamenti industriali e prive di abitazioni.*

Il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) è riportato per l'intero territorio comunale su cartografia in scala 1:10.000 ed in cartografia 1:2000 per il capoluogo, la frazione di Staggia Senese e la loc. Bellavista.

In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto del presente titolo, alla normativa generale che disciplina l'inquinamento acustico, alla relazione tecnica e relative integrazioni di accompagnamento della classificazione acustica ed al Piano Regolatore Generale.

**Art. 5**  
**zone particolari**

**1. Aree ferroviarie**

La classificazione acustica delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto è regolamentata dagli appositi decreti attuativi della Legge n. 447/95; in particolare le fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie sono individuate all'art. 3 del DPR 18 novembre 1998, n. 459 che le definisce come segue:

*"A partire dalla mezzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:*

- m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova*

realizzazione in affiancamento a quelle esistenti nonché per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

- Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente".

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

## 2. Aree stradali

Le infrastrutture stradali sono disciplinate dal D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142.

In particolare nell'art. 3 di detto Decreto sono individuate le fasce di pertinenza acustica, come definito nelle seguenti tabelle:

**Tabella 1**

**Strade di nuova realizzazione**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo Dm 6.11.01 Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		250
B - extraurbana principale		250
C - extraurbana secondaria	C1	250
	C2	150
D - urbana di scorrimento		100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

\* per le scuole vale il solo limite diurno

**Tabella 2**  
**(Strade esistenti e assimilabili)**  
**(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)**

Tipo di strada (secondo Codice della strada)	Sottotipi a fini acustici (secondo norme Cnr 1980 e direttive Put)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)
A - autostrada		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
B - extraurbana principale		100 (fascia A)
		150 (fascia B)
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV Cnr 1980)	100 (fascia A)
		150 (fascia B)
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)
		50 (fascia B)
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100
E - urbana di quartiere		30
F - locale		30

\* per le scuole vale il solo limite diurno

All'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti previsti dal DPR stesso per la sorgente sonora ferroviaria.

Per le altre sorgenti sonore presenti all'interno di tali fasce, valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

### **3. Aree adibite a manifestazioni temporanee, ovvero mobile, ovvero all'aperto.**

Le aree sono delimitate nella cartografia di piano di classificazione acustica. Le attività in tali aree sono soggette alle norme specifiche del presente regolamento.

In tali aree valgono i valori – limite acustici stabiliti dal regolamento comunale.

### **4. Aree industriali - fasce di degradamento.**

1. Attorno alle aree industriali o assimilate (area impianti pubblici di: termoutilizzazione rifiuti urbani, acquedotto, depurazione), a partire dal perimetro dell'area stessa, il territorio, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, è classificato secondo fasce di degradamento, dal perimetro della zona industriale stessa, di 100 metri ciascuna, in classi progressivamente intermedie sino alla classe circostante più tutelata..

2. Rimane comunque salva la classificazione di classe I e II delle aree di particolare tutela delle scuole e dell'ospedale.

3. Inoltre le fasce di degradamento, con caratteristiche analoghe a quelle delle sottozone industriali sono disposte attorno ai perimetri delle aree degli impianti pubblici di:

- termoutilizzatore in loc. Fosci;
- depuratore in loc. Lame;
- acquedotto in loc. Cepparello.

4. Tali fasce non modificano l'originale destinazione urbanistica della zona prevista nel vigente regolamento urbanistico

### **Art. 6** **limiti acustici di classe**

1. In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00).

2. Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

i valori limite di immissione sono distinti in:

- a. valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- b. valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo;

- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

CLASSIFICAZIONE TERRITORIO		DEL VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
<b>Classe 1</b>	Aree particolarmente protette	<b>45</b>	<b>35</b>
<b>Classe 2</b>	Aree prevalentemente residenziali	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>Classe 3</b>	Aree di tipo misto	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Classe 4</b>	Aree di intensa attività umana	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Classe 5</b>	Prevalentemente industriali	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>Classe 6</b>	Aree esclusivamente industriali	<b>65</b>	<b>65</b>

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
<b>Classe 1</b>	Aree particolarmente protette	<b>50</b>	<b>45</b>
<b>Classe 2</b>	Aree prevalentemente residenziali	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>Classe 3</b>	Aree di tipo misto	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>Classe 4</b>	Aree di intensa attività umana	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>Classe 5</b>	Prevalentemente industriali	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>Classe 6</b>	Aree esclusivamente industriali	<b>70</b>	<b>70</b>

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI QUALITA' IN dB(A)	
		Periodo diurno (ore 6.00 -22.00)	Periodo notturno (ore 22.00 -6.00)
<b>Classe 1</b>	Aree particolarmente protette	<b>47</b>	<b>37</b>
<b>Classe 2</b>	Aree prevalentemente residenziali	<b>52</b>	<b>42</b>
<b>Classe 3</b>	Aree di tipo misto	<b>57</b>	<b>47</b>
<b>Classe 4</b>	Aree di intensa attività umana	<b>62</b>	<b>52</b>
<b>Classe 5</b>	Prevalentemente industriali	<b>67</b>	<b>57</b>
<b>Classe 6</b>	Aree esclusivamente industriali	<b>70</b>	<b>70</b>

Nelle aree acustiche sono applicati i seguenti valori –limite differenziali di immissione:

- 5 dB(A) nel periodo diurno;
- 3 dB(A) nel periodo notturno.

I valori – limite differenziale non si applicano nei seguenti casi:

- nelle aree classificate in classe VI;
- se il rumore misurato a finestre aperte sia inferiore a 50 dB(A) durante il periodo diurno e 40 dB(A) durante il periodo notturno;
- se il livello di rumore ambientale a finestre chiuse sia inferiore a 35 dB(A) durante il periodo diurno e 25 dB(A) durante il periodo notturno;
- al rumore prodotto da: infrastrutture stradali, ferroviarie, da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali professionali; da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

## Art. 7

### Prescrizioni per le sorgenti sonore

1. All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" secondo la classificazione acustica del territorio comunale, ad eccezione delle infrastrutture ferroviarie per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 18/11/98 n. 459 e delle infrastrutture stradali per le quali, all'interno delle fasce di pertinenza, valgono i limiti stabiliti dal D.P.R. 30/3/2004, n. 142.
2. Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
3. Gli autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive devono rispettare i limiti previsti nel D.P.R. 3/4/2001, n. 304.
4. Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".
5. I requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici ed i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera sono contenuti nel D.P.C.M. 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici".
6. I limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati, anche in presenza di valori superiori a quelli fissati, qualora nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.
7. Le norme tecniche saranno oggetto di verifica al mutare sostanziale del quadro normativo di riferimento.
8. La deroga ai limiti acustici, definiti con la classificazione del territorio comunale, è disciplinata dal presente regolamento, e nel rispetto delle modalità, previste nella parte 3 dell'allegato 1 della Deliberazione C.R.T. 22 febbraio 2000, n. 77, per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attività e le manifestazioni temporanee di cui alla L.R. n. 89/98",.

## Art. 8

### Prescrizioni per le zone confinanti a diversa classificazione acustica

1. Gli elaborati della zonizzazione acustica del territorio comunale individuano una classificazione acustica per zone omogenee.
2. In relazione a tale classificazione si individuano tre possibili situazioni rispetto ai confini tra zone appartenenti a classi acustiche differenti e/o al clima acustico rilevato nella situazione attuale:
  - a) **SITUAZIONI DI COMPATIBILITA'**  
Situazioni con clima acustico attuale entro i valori limite di zona indicati nella tabella C del D.P.C.M. 14/11/97 e confini tra zone di classe acustiche che non differiscono per più 5 dB(A) misurati.  
In questo caso non si rendono necessari interventi di risanamento.
  - b) **SITUAZIONI DI POTENZIALE INCOMPATIBILITA'**  
Confini tra zone di classe acustiche differenti per più di 5 dB(A), dove comunque, dalle misure effettuate, non risulta allo stato attuale una situazione di superamento del limite di zona assoluto.  
Per tali ambiti non si rendono necessari interventi di risanamento.  
In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere periodicamente oggetto di monitoraggio acustico in quanto la modifica alle fonti di rumore presenti, pur

rispettando i limiti della classe propria, potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area a classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un Piano di Risanamento Acustico, come al successivo punto c).

c) **SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA'**

Le situazioni in cui le misure evidenziano un non rispetto dei limiti di zona.

In questo caso il Piano di Risanamento Acustico individua l'ambito territoriale della situazione di incompatibilità e individua le strategie di intervento necessarie a riportare il clima acustico entro tali limiti.

3. Il piano di Risanamento acustico viene predisposto secondo le procedure di cui all'art. 8 della legge regionale n. 89/98 ed i criteri di cui alla delibera CRT 22.2.2000, n.77 - allegato 1 - parte 4 e 5.

**TITOLO III  
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE  
A CARATTERE TEMPORANEO**

**SEZIONE I  
DEFINIZIONI E CRITERI GENERALI**

**Art. 9**

**Definizioni e criteri generali**

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio.
2. Sono da escludersi le attività rumorose a carattere stagionale o fisse che rientrano nel campo di attività di cui alla Legge 26 ottobre 1995 n. 447 e al D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.
3. Il Comune può autorizzare, anche in deroga ai valori – limite di immissione, lo svolgimento delle attività temporanee.
4. Il Servizio Ambiente conserva un registro delle autorizzazioni in deroga rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.
5. I limiti della deroga, come stabiliti nei seguenti articoli, devono essere sempre considerati come limiti di emissione dell'attività nel suo complesso, intesa come sorgente unica.
6. I limiti per le attività rumorose temporanee sono sempre misurati in facciata degli edifici in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Il parametro di misura e di riferimento è il livello equivalente di pressione sonora ponderato A, misurato conformemente a quanto prescritto nel Decreto del Ministero ambiente del 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". Il tempo di misura deve essere di almeno 15 minuti e i risultati devono essere eventualmente corretti con le penalizzazioni previste dal decreto sopra citato. Per i cantieri stradali e assimilati il tempo di misura deve essere di almeno 30 minuti.
7. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.



8. Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A.

**Sezione II**  
**CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

**Art. 10**  
**Impianti ed attrezzature**

1. In caso di attivazione di cantieri edili o stradali, anche di manutenzione, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive U.E. recepite dalla normativa nazionale o comunque emanate dalla U.E. da oltre un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc.).
2. Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

**Art. 11**  
**Orari**

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili è consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nell'orario:
  - invernale (dal 1° ottobre al 30 aprile): dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00;
  - estivo (dal 1° maggio al 30 settembre): dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e dalle 15,00 alle ore 19,00.
2. L'attivazione di cantieri in zone di classe VI non è soggetta a limiti orari.
3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in locali posti nello stesso fabbricato dove sono presenti ricettori (appartamenti e/o uffici in uso) è consentito dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00; in particolare l'uso di macchine le cui emissioni certificate sono superiori a 75 dB(A) deve essere limitato nell'orario compreso tra le ore 9,00 e le ore 12,00 e dalle 16,00 alle ore 18,00. E' vietato l'uso di macchinari privi della certificazione di emissione acustica contenuta nella scheda tecnica.
4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali, o di potatura ed abbattimento di alberi ed assimilabili, è consentita nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 19,00, previa opportuna informazione della cittadinanza interessata, con congruo anticipo.
5. Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, l'attivazione di macchine rumorose per l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali è consentita anche in orari notturni, previa informazione della cittadinanza con congruo anticipo.

**Art. 12**  
**Emergenze**

1. Per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa automaticamente la deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento, per il tempo strettamente necessario all'intervento di emergenza.

### **Art. 13**

#### **Modalità semplificate per il rilascio delle autorizzazioni in deroga.**

1. L'attivazione di cantieri, ubicati in aree di classe III, IV, e V, VI, nonché ad una distanza non inferiore a 200 metri da scuole, ospedali e case di cura, nel rispetto degli orari indicati nell'art. 11 e nel rispetto del limite di 70 dB(A), misurato come descritto nell'art. 9, comma 6, del presente regolamento e, nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, del limite di 65 dB(A), non necessita di autorizzazione, per durate non superiori a venti giorni, ma solo di una dichiarazione, con la quale il responsabile del cantiere si impegna al rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- rispetto degli orari di cui al precedente articolo 11;
- rispetto dei limiti acustici di cui al presente comma.

rilasciata con le seguenti modalità:

- per durate inferiore o pari a cinque giorni lavorativi, deve essere presentata la dichiarazione, con modulo in allegato 1 al presente regolamento;

- per durate superiori a cinque giorni lavorativi, deve essere presentata la dichiarazione, con modulo in allegato 2 al presente regolamento, corredata della seguente documentazione:

- a) una relazione che attesti che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitarie vigente entro i tre anni precedenti la richiesta di comunicazione di inizio attività;
- b) un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica;
- c) un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
- d) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione.

I documenti indicati ai punti a), b) e c) dovranno essere redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98.

2. Per i cantieri in zona di classe acustica VI non si applicano i limiti orari previsti nell'art. 11.
3. L'attivazione di cantieri in zone di classe acustica I e II, oppure a distanza inferiore a 200 metri da scuole, ospedali e case di cura, per durate non superiori a sette giorni, è soggetta agli stessi criteri di cui al precedente comma 1, con limite ridotto a 65 dB(A). La dichiarazione, redatta secondo il modulo in allegato 2 al presente regolamento, deve essere corredata sempre della documentazione ivi prevista.
4. Copia della dichiarazione va tenuta in cantiere ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
5. Le condizioni da rispettare per l'autorizzazione in deroga semplificata saranno riportate nelle relative concessioni/autorizzazioni o licenze.

6. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti o la durata indicati nel precedente comma 1, dovrà indirizzare al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto nel successivo art. 20. Il Dirigente competente, valutate le motivazioni, acquisito il parere dell'Azienda USL, rilascia l'autorizzazione in deroga, che potrà contenere comunque prescrizioni, tra cui ad esempio gli orari in cui esercitare l'attività, il divieto di uso contemporaneo di macchinari particolarmente rumorosi, o la messa in opera di adeguati schermi fonoisolanti e/o fonoassorbenti sulla recinzione del cantiere o a protezione dei singoli macchinari di maggiore impatto acustico. Copia dell'autorizzazione dovrà essere tenuta sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibita al personale incaricato di eseguire i controlli.
7. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante apposito e ben visibile avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, quantomeno all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività stessa.
8. Per particolari motivazioni eccezionali e contingenti, il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento.

#### **Art. 14**

#### **Sorgenti mobili ed attrezzature di cantiere**

1. Le macchine ed attrezzature utilizzabili in esterno acquistate dopo la data del 21.9.1996 devono essere in possesso delle caratteristiche di cui al DPR 459/96 ed i relativi allegati; in particolare le emissioni di rumore prodotte da macchine ed attrezzature dovranno essere contenute nei valori limite di emissione di cui al DPCM 14.11.1997, con riferimento alla zonizzazione acustica del territorio comunale in vigore.

#### **Sezione III**

#### **MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

#### **Art. 15**

#### **Definizioni**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. rally) e quant'altro, che per la buona riuscita della manifestazione necessiti dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata e qualora non superino le 30 giornate nell'arco di un anno solare.

3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 30 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

### **Art. 16**

#### **Manifestazioni in aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo ovvero, mobile, ovvero all'aperto.**

1. Le attività o manifestazioni di cui all'art. 15 ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1, lettera a) della legge 447/95, sono appositamente individuate nella cartografia del piano di classificazione acustica del territorio.
2. le manifestazioni sono consentite in tali aree con le seguenti limitazioni:
  - a. orario dalle ore 9.00 alle ore 24.00, per non oltre 8 ore complessive di attività rumorosa al giorno;
  - b. limiti di immissione nell'area secondo la seguente tabella:

<b>tipo attività</b>	<b>Valore – limite assoluto di immissione entro l'area</b>
<b>Manifestazioni musicali</b>	<b>90 dB(A)</b>
<b>Manifestazioni popolari</b>	<b>85 dB(A)</b>
<b>Luna park e circhi equestri</b>	<b>85 dB(A)</b>
<b>Attività con caratteristiche temporanee (es. concertini, piano bar e piccole attività analoghe)</b>	<b>80 dB(A)</b>
<b>Manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, con diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, luna park, ecc.</b>	<b>85 dB(A)</b>
<b>Altre manifestazioni</b>	<b>80 dB(A)</b>

- c. durata complessiva delle manifestazioni per area: massimo 100 giorni/anno;
- d. ampliamenti orario oltre le 24.00: per un massimo di tre manifestazioni/anno e non oltre le ore 24.45

3. Nel caso di concerti, piano bar, serate di ballo, discoteche all'aperto, ecc. dovrà essere rispettato al centro pista o al centro platea i limiti di rumore previsti nel D.P.C.M. 16 aprile 1999, N. 215.

4. Esternamente all'area i limiti coincidono con i limiti di zona acustica in prossimità dei recettori sensibili presenti, con esclusione del valore – limite differenziale di immissione.

### **Art. 17**

#### **modalità di rilascio delle autorizzazioni**

1. Le manifestazioni ubicate nelle apposite aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) della legge 447/95, devono presentare, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una richiesta di autorizzazione corredata della seguente documentazione:

- la descrizione dell'attività e della manifestazione da svolgere con l'indicazione della durata, del giorno e dell'orario di svolgimento;
- una relazione che affermi il rispetto dei criteri generali stabiliti dal Comune per l'area interessata;
- un elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno comunque adottati per l'ulteriore limitazione del disturbo.

La documentazione deve essere firmata da tecnico competente in acustica.

### **Art. 18**

#### **manifestazioni nelle aree non destinate a spettacolo temporaneo - Limiti ed orari- provvedimenti in deroga semplificati**

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 15, al di fuori delle aree di cui all'art. 16, esclusivamente nelle aree in classe III, IV, V, VI, non a distanza inferiore a 200 metri da scuole, ospedali e case di cura, che si svolgono nel rispetto dei seguenti orari e limiti:

- a) Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00;
- b) Limiti:
  - 70 dB (A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
  - 60 dB(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00.

si intende autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 20 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, se di durata inferiore o pari a tre giorni, secondo il modello in allegato n. 3 al presente regolamento, contenente:

- una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui al presente comma;
- la tipologia della manifestazione, la durata e l'orario.

2. Per una durata della manifestazione superiore ai tre giorni lavorativi, la comunicazione, redatta secondo il modello in allegato 4 al presente regolamento, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 89/98;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.

3. Per le manifestazioni in aree di classe VI il limite dalle ore 22.00 alle ore 24,00 è pari a 70 dB(A) entro il perimetro delle aree stesse.

4. Per tutte le manifestazioni che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedono di rispettarne le condizioni, il responsabile dovrà indirizzare, 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, al Comune specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo quanto previsto nel successivo art. 20.

5 Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

**Art. 19**  
**Disposizioni particolari manifestazioni breve durata**

1. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose, purché effettuate in impianti con specifica destinazione oppure nelle strade di cui al Nuovo Codice della Strada, sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).  
Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga.  
Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.
2. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste devono rispettare la disciplina prevista al presente articolo.
3. Sono consentite inoltre in deroga ai limiti di immissione:
  - le manifestazioni in occasione di ricorrenze civili e/o religiose particolarmente significative per la città ed in occasione delle festività patronali, a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore e che la durata non superi un giorno, con orario dalle 9.00 alle 24.00;
  - le manifestazioni senza scopi di lucro ed a fini benefici, quali feste di quartiere, di associazioni e parrocchiali a condizione che venga assicurato il ricorso a tutte le misure necessarie a ridurre il rumore e che la durata non superi un giorno, con orario dalle 9.00 alle 24.00, purché debitamente programmate e comunicate almeno 10 giorni prima del loro inizio ai competenti servizi comunali.
4. Gli eventuali spettacoli pirotecnici connessi con le manifestazioni si intendono autorizzati, in deroga ai limiti acustici, nell'ambito dell'orario di durata della stessa. Gli spettacoli pirotecnici devono essere completati entro le ore 24.00.
5. Sono sempre autorizzate in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

**Sezione IV**  
**ATTIVITA' E MANIFESTAZIONE TEMPORANEE IN DEROGA DI TIPO NON**  
**SEMPLIFICATO.**

**Art. 20**  
**Modalità di rilascio autorizzazioni in deroga non semplificata**

1. Per tutte le attività (cantieri, manifestazioni, ecc.) che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato di cui ai precedenti articoli 13 e 18 o che non prevedono di rispettarne le condizioni, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, secondo il modello rispettivamente in allegato 5 al

presente regolamento, corredata di una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 89/98 che contenga:

- la durata della manifestazione o cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione e del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica.

2. Il Dirigente competente, previo parere dell'Azienda USL e/o eventualmente dell'ARPAT, autorizza l'attività rumorosa temporanea in deroga ai limiti di zona nel rispetto di eventuali prescrizioni specifiche.

3. L'autorizzazione prescriverà le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali ed spaziali di validità della deroga.

4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa e l'attività dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari di zona acustica.

5. Nelle zone con presenza di abitazioni non possono essere concessi alle manifestazioni, di cui al precedente art. 15, provvedimenti in deroga ai limiti di zona per oltre 30 giorni all'anno, per zona territoriale omogenea, nel corso dell'anno solare, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

6. Per zona territoriale omogenea si intendono fasce dell'ampiezza di 400 metri attorno alla sede della manifestazione, acusticamente influenzate dalle manifestazioni rumorose stesse.

7. Il Servizio Ambiente conserva un registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

## **Sezione V**

### **DEROGHE PARTICOLARI O PER PUBBLICA UTILITÀ**

#### **art. 21**

#### **autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità**

1. Possono essere autorizzate inoltre deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti nella legge 447/95 e suoi provvedimenti attuativi per particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità. L'autorizzazione prescriverà comunque le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali ed spaziali di validità della deroga.

Il Dirigente del Settore Qualità Urbana, previo parere della ASL n. 7 – Zona Alta Valdelsa ed eventualmente dell'ARPAT, autorizza la deroga ai limiti di zona, nel rispetto di eventuali prescrizioni specifiche.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione può comportare la revoca della stessa e l'attività dovrà essere immediatamente adeguata ai limiti massimi ed orari del presente regolamento.

**TITOLO IV**  
**DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI**  
**E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO**

**Art. 22**  
**Limiti del rumore**

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero, al trattenimento ed allo spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovrà essere rispettato il limite massimo previsto dal DPCM 16 aprile 1999 n. 215, sia per le sale da ballo e similari e sia per i locali adibiti a pubblico spettacolo (teatri, concerti, ecc.).

**Art. 23**  
**Integrazione domanda di concessione/autorizzazione edilizia/D.I.A.**

1. La domanda di concessione/autorizzazione edilizia o la denuncia di inizio attività per le strutture di cui al presente titolo deve contenere una idonea documentazione di impatto acustico (Doc.I.A.), predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 6 al presente regolamento.
2. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione della domanda di concessione /autorizzazione edilizia, o denuncia di inizio attività (D.I.A.), la Doc.I.A. dovrà essere allegata alla domanda di autorizzazione o alla denuncia di inizio attività.
3. Il rilascio di concessione/autorizzazione edilizia non è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo, ma la realizzazione degli interventi previsti nella Doc.I.A. e nelle eventuali prescrizioni è condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/abitabilità della struttura.
4. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n. 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla Doc.I.A. e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al servizio. La certificazione è sottoscritta dal tecnico redattore della Doc.I.A.



## **Art. 24**

### **Rilascio di autorizzazioni amministrative per attività di intrattenimento che possono provocare inquinamento acustico.**

1. Per i procedimenti relativi all'Autorizzazione Amministrativa per attività di intrattenimento o spettacolo, complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande in pubblico esercizio (apparecchi karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori), il richiedente dovrà indicare nella domanda l'orario in cui saranno in funzione gli apparecchi acustici.

2. Preso atto che gli orari di apertura e chiusura e gli orari massimi saranno fissati con ordinanza del Sindaco, sempre che norme statali o regionali non li prevedano in maniera tassativa, l'orario d'utilizzazione di apparecchi per karaoke, juke-box, impianti stereo con altoparlanti o diffusori, nonché l'orario per spettacoli vari, non può eccedere le ore 23,30.

3. Inoltre, alla domanda di autorizzazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) Planimetria generale del locale, possibilmente in scala 1:100, con localizzazione delle apparecchiature utilizzate;

b) Relazione tecnico illustrativa delle apparecchiature di amplificazione utilizzate e di qualsiasi altra sorgente di rumore, evidenziando:

b1) valori di livello equivalente,  $Leq$  (dB(A)) o pressione sonora, indotti nell'ambiente esterno o all'interno di eventuali unità abitative adiacenti al locale, con e senza l'attività complementare di intrattenimento (detti valori potranno essere ricavati da rilievi fonometrici significativi o da probanti calcoli teorici a firma di un tecnico competente);

b2) situazione relativa ai locali adiacenti al pubblico esercizio con la segnalazione della presenza di civili abitazioni e l'indicazione degli accorgimenti tecnici adottati per il contenimento delle emissioni sonore prodotte (presenza di controsoffittature con materiale fonoassorbente, installazione di giunti antivibranti, diffusori acustici non collegati direttamente alle pareti del locale, rilevatori elettroacustici luminosi, limitatori di potenza sonora, ecc.).

4. Per ottenere la deroga all'orario suddetto, dovrà essere garantito, da parte dell'interessato, il rispetto delle seguenti condizioni in maniera tale che l'impatto ambientale dell'esercizio rispetti le regole della convivenza civile e della vivibilità per tutti nella zona:

a) che sia utilizzato proprio personale, anche in forma associata con altri esercizi limitrofi, che assicuri un adeguato servizio, all'interno dell'esercizio e nelle immediate pertinenze del locale, volto a garantire il normale andamento dell'attività, a prevenire la sosta abusiva delle auto e delle moto e, in generale, i disagi ai cittadini dovuti alla chiusura delle portiere degli autoveicoli e dal vociare degli avventori, richiedendo, ove necessario, l'intervento della Polizia Municipale o delle Forze di polizia;

b) si prevengano ed eliminino gli inconvenienti derivanti dall'intralcio dei veicoli al traffico ed alla circolazione stradale e dei pedoni anche attraverso stipulazione di convenzioni con parcheggi e garage privati, nel rispetto delle normative in vigore;

c) che sia limitato il rumore anche installando i limitatori di emissione acustica agli apparecchi musicali;

d) che siano rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare, sia confinanti che non confinanti con altri ambienti, sia finestrati che non finestrati;

e) che siano adottate le misure per impedire che il rumore prodotto dalle stesse sorgenti possa essere immesso, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, oltre i limiti di legge con riferimento specifico al limite differenziale;

f) che sia valutato l'indotto che la nuova attività potrà avere sul traffico veicolare della zona e del relativo incremento di rumore ambientale prodotto e che pertanto siano adottate le misure per limitarne l'impatto ambientale.

5. Le condizioni di cui al comma precedente devono essere rispettate e garantite anche dagli esercizi che intendono svolgere un'attività limitata alle ore serali e notturne.

6. Gli esercizi che effettuano la sola somministrazione di alimenti e bevande e non svolgono altre attività complementari, ma che confinino con spazi abitativi ed intendano protrarre l'orario di esercizio oltre le ore 22,00 devono garantire che il rumore prodotto dall'attività sia contenuto entro i limiti di legge, mediante:

a) verifica strumentale in loco degli indici di isolamento acustico di tutte le partizioni verticali ed orizzontali dell'unità immobiliare; in particolare devono essere rispettati gli indici di isolamento acustico, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 1997;

b) misure strutturali e gestionali adottate per impedire che il rumore connesso all'attività (vociare degli avventori, emissione di impianti di servizio, spostamento di arredi e maneggio suppellettili, ecc.) superi i limiti previsti dalla normativa;

c) obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario

7. Nell'autorizzazione ad usufruire della deroga agli orari, il Comune ha comunque facoltà di prescrivere le modalità di svolgimento delle attività di giochi, di trattenimenti e spettacoli vari e musicali, salvo rifiutare o sospendere l'autorizzazione con provvedimento motivato.

8. La violazione delle condizioni prescritte in sede di autorizzazione comporta la revoca della stessa autorizzazione in deroga agli orari.

## **Art. 25** **Circoli privati**

1. Ai responsabili dei circoli privati, anche se non titolari di autorizzazione amministrativa, è fatto obbligo di assicurare che i locali nei quali si riuniscono i soci e comunque i frequentatori del circolo stesso siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di fuoriuscire, o di penetrare in ambienti confinanti.

2. Ai responsabili dei circoli privati inoltre è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quale ad esempio chiusura delle portiere degli autoveicoli e vociare degli avventori, informando tempestivamente le Forze di Polizia, ove necessario.

3. I circoli privati ove si svolgano attività rumorose, anche con utilizzo di impianti rumorosi, devono presentare al Comune la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati

nell'Allegato n. 6 al presente regolamento, contestualmente alla domanda/denuncia per poter somministrare alimenti e bevande, o comunque prima dell'insediamento nei locali previsti.

## **TITOLO V DOCUMENTAZIONE ACUSTICA**

### **Art. 26**

#### **Opere soggette alla presentazione della documentazione di impatto acustico e relazione previsionale di clima acustico**

1. I progetti di opere destinate ad attività soggette a V.I.A. e Val.S.I.A. devono essere corredati della documentazione di impatto acustico Doc.I.A..
2. I progetti relativi a immobili e infrastrutture da adibire ad impianti produttivi, attività commerciali, sportive e ricreative devono essere corredati della documentazione di impatto acustico Doc.I.A.
3. I progetti di edifici o fabbricati, diversi da residenziali, per i quali il committente non ha definito l'attività a cui è destinato l'edificio stesso non necessitano di Doc. I.A. che dovrà essere presentata nel momento in cui l'edificio verrà utilizzato per una delle attività comprese nel presente articolo o per altre attività soggette alla Doc.I.A.
4. Con le domande per il rilascio di concessioni edilizie e/o i provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione di immobili e infrastrutture adibiti ad impianti produttivi, nonché costruzione o impianti destinati ad attività sportive e ricreative, ovvero con le domande di autorizzazione o licenza a svolgere queste attività, dovrà essere presentata la Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. n. 6 al presente regolamento, rispettivamente:
  - contestualmente alla domanda di concessione edilizia;
  - contestualmente alla domanda volta ad ottenere il provvedimento comunale che abiliti all'utilizzazione dell'immobile e/o infrastruttura;
  - contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle predette attività.
5. Sono soggette alla presentazione della Doc.I.A., predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 6 al presente regolamento, a cura dei soggetti titolari dei progetti o delle opere, le domande volte ad ottenere la trasformazione, ristrutturazione, ampliamenti di:
  - a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - b) discoteche;
  - c) circoli privati e pubblici esercizi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - d) impianti sportivi e ricreativi, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi oppure con attività rumorose;
  - e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - f) attività di trasformazione conservazione e deposito di prodotti agricoli e/o di origine animale, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;

- g) strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali, ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- j) parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc.;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n.285, e successive modificazioni;

3. La presentazione della valutazione previsionale di impatto acustico redatta ai sensi della D.G.R. 788/99 costituisce elemento essenziale per il rilascio dell'atto abilitante espresso di cui al comma precedente e condizione indispensabile per l'efficacia nelle D.I.A..

4. Per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività, da redigere con i contenuti di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento.

5. La Doc. I.A. deve, inoltre, essere presentata, a corredo del progetto, nei casi di edifici di civile abitazione, limitatamente agli impianti condominiali, per gli impianti di riscaldamento e/o condizionamento oppure deve essere prodotta, a cura della Ditta installatrice in allegato alla dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della L. 46/90, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

9. E' obbligatorio produrre una relazione previsionale del clima acustico **Re.P.C.A.**, predisposta secondo i criteri e gli elaborati illustrati nell'Allegato n. 8 al presente regolamento delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- luoghi di culto;
- cimiteri;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- nuovi insediamenti residenziali ed ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario, prossimi alle opere esistenti elencate ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) n) o) del precedente comma 5.

10. Per le opere pubbliche o comunque sottoposte alla disciplina della D.Lgs. 109/94 e successive modifiche e integrazioni, relative agli interventi di cui al comma 1, la relazione previsionale di clima acustico di cui sopra deve essere presentata in due fasi distinte:

1. la prima, in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere:  
indicazione dell'ubicazione, dell'orientamento dell'opera, della sua altezza da terra, della sua compatibilità acustica con l'area circostante;
  2. la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere:  
una valutazione acustica previsionale di dettaglio che prenda in considerazione gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti, con le prescrizioni dell'isolamento acustico di facciata, il progetto di dettaglio di tutte mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.
11. Permane in vigore la disciplina prevista nell'art. 7 – bis del vigente regolamento edilizio, per le parti non variate ed integrate dal presente regolamento.

### **Art. 27**

#### **Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi**

Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni. Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- a. i valori limite da conseguire;
- b. dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

Qualora per singoli interventi programmati, e quindi non effettuati in condizione di emergenza così come definita nell'art. 48 del presente regolamento, si preveda di superare i limiti stabiliti nell'autorizzazione in deroga di carattere generale, le ditte risultate aggiudicatrici degli appalti oggetto del presente articolo dovranno presentare al Comune la documentazione prevista nell'art. 56 del presente regolamento per ottenere l'autorizzazione in deroga ai limiti di rumore con l'eccezione di quanto già prodotto per ottenere l'autorizzazione in deroga di carattere generale.

### **Art. 28**

#### **Rilascio concessione od autorizzazione edilizia e abitabilità /agibilità**

1. Il rilascio di concessione od autorizzazione edilizia, abitabilità/agibilità per le opere previste negli articoli precedenti è subordinato ad espresso nullaosta, da formularsi in base alla corrispondenza della documentazione a quanto previsto dal presente Regolamento, da parte del Settore comunale competente, che può essere espresso anche in sede di conferenza di servizi, a condizione che risulti da apposito verbale.
2. Ai fini dell'abitabilità/agibilità dovrà essere prodotta idonea documentazione che attesti il rispetto dei valori limite di isolamento passivo ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 1997.

**TITOLO VI**  
**DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA**  
**CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI**

**Art. 29**  
**Controllo**

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dai competenti uffici comunali, in collaborazione con l'A.R.P.A.T..

**Art. 30**  
**Contenimento e abbattimento**

1. Per quanto possibile, negli assi viari-urbani ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre negli assi viari secondari si privilegeranno interventi di moderazione del traffico.

2. Per gli interventi di riduzione del rumore si farà riferimento alle indicazioni contenute nel "Piano di disinquinamento acustico" comunale.

3. Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.
- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

4. Il Sindaco può adottare misure per la regolazione del traffico in determinate strade o zone, con riguardo alla limitazione del flusso di veicoli, all'adozione di limiti di velocità, all'istituzione di isole pedonali e di sensi unici, nonché alla prescrizione di ogni altro intervento ritenuto adeguato, in modo che non vengano superati i valori limite di cui al precedente articolo. In caso di episodi acuti di inquinamento acustico prodotto da traffico veicolare il Sindaco adotta provvedimenti di regolazione del traffico mediante l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti.

## **TITOLO VII ALTRE ATTIVITA' RUMOROSE**

### **Art. 31 Macchine da giardino**

1. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00. Al sabato, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 e nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 16 alle 18.

2. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio, devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti. Devono inoltre essere conformi alle direttive comunitarie emanate almeno da un anno ancorché non recepite dalla normativa nazionale.

### **Art. 32 Altoparlanti**

1. L'uso di altoparlanti su veicoli ad uso pubblicitario, ai sensi dell'art. 59 del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 per il periodo dal 16 settembre al 14 giugno e dalle ore 8 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 20,30 dal 15 giugno al 15 settembre.

### **Art. 33 Cannoncini antistorno**

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

- a) posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni, comunque non inferiore a 100 metri e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
- b) ai fini di sicurezza e per evitare manomissioni da parte di estranei occorrerà proteggere il cannone con una idonea recinzione;
- c) fascia oraria : 6,30/13,00 e 15,00/19,00 - cadenza di sparo ogni tre minuti;
- d) in caso di piccoli vigneti valutare la sostituzione del cannone con attrezzature non rumorose.

### **Art. 34 Dispositivi acustici antifurto**

1. I sistemi di allarme acustico antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi.

2. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.

3. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

### **Art. 35** **Autolavaggi**

1. L'impiego di apparecchiature rumorose (aspiratori automatici, lavajet, etc.) nell'ambito dei sistemi di autolavaggio con mezzi automatici installati nelle zone residenziali e, più in generale, lo svolgimento di dette attività, anche self service, è consentito nel rispetto dei limiti acustici previsti, per la zona, nella classificazione acustica comunale.

### **Art. 36** **Condizionatori**

1. I condizionatori devono essere installati ad una distanza dalle finestre degli ambienti abitativi di terzi tale da non creare emissioni di aria calda disturbanti e di rumore, con valori che superino i limiti di emissione previsti dalla classificazione acustica e i limiti differenziali previsti dall'art. 4 del DPCM 14 novembre 1997.
2. I condizionatori devono essere installati in modo da non creare vibrazioni alle strutture e generare rumore per via solida.
3. Ove necessario il Comune ha facoltà, anche dopo la installazione, di chiedere idonea documentazione sulle caratteristiche tecniche del condizionatore e la posizione reciproca rispetto alle altre abitazioni, firmata da tecnico competente o rilasciata dalla casa costruttrice del condizionatore al momento dell'acquisto.
4. Ciascun condizionatore deve essere munito di marcatura CE e relativa Certificazione di Conformità e del libretto di uso e manutenzione da tenere a disposizione del personale del Comune e dell'A.R.P.A.T. addetti ai controlli.
5. I condizionatori a servizio di ospedali o case di cura, possono essere utilizzati purché sia dimostrato il rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

### **Art. 37** **Sorgenti mobili ed attrezzature per uso domestico**

1. Per le macchine e le attrezzature utilizzabili permanentemente all'interno degli edifici ad uso abitativo, ufficio e simili, si dovrà aver cura che le emissioni di rumore prodotte siano contenute entro il limite assoluto di immissione ed entro il limite differenziale di immissione, quest'ultimo ridotto a 2 dB (A) dopo la mezzanotte calcolandolo sul rumore di fondo della zona con finestre chiuse.



**ART. 38**  
**Attività di piccola durata.**

1. Le seguenti attività rumorose sono consentite nel rispetto degli orari e dei limiti indicati:

a. piccole manutenzioni all'interno di edifici di durata non inferiore ad un giorno e superiore a tre giorni che richiedono l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature simili al tipo fai da te.

Orari: da lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00

Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Limiti: le emissioni sonore, misurate nel locale più esposto a finestre chiuse e nel momento di maggior disturbo non possono superare:

- 50 dB(A) dalle ore 8.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00;

- 60 dB(A) dalle ore 11.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

2. Sono sempre autorizzate in deroga le seguenti attività:

- i piccoli interventi eseguiti, anche in economia, per la manutenzione del patrimonio comunale, i marciapiedi, le strade, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, l'arredo urbano;
- lo spazzamento stradale;
- la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani;
- la manutenzione del verde pubblico;
- le attività temporanee realizzabili in breve tempo (massimo 3 ore anche non continuative) nelle fasce orarie dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

3. Il Gestore del servizio di raccolta rifiuti urbani e di spazzamento deve comunque utilizzare gli autoveicoli ed i macchinari commerciali con i più bassi livelli di rumorosità consentiti dalla tecnica corrente

**Art. 39**  
**Campane**

1. Il suono delle campane, anche derivanti da impianti elettroacustici in sostituzione delle campane, in considerazione del suo significato simbolico e di tradizione religiosa e culturale, non è soggetto alle disposizioni del presente regolamento, qualora sia manifestazione legata allo svolgersi di funzioni e cerimonie religiose e pubbliche.

**ART. 40**  
**CAVE**

1. L'attività estrattiva di cava è una attività a carattere temporaneo.

2. Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione all'esercizio nonché dai relativi atti progettuali.

3. Al di fuori dell'area autorizzata può esservi comunque attività temporanea, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.
4. La pronuncia di compatibilità ambientale, di cui alla L.R. 3 novembre 1998, n. 79, costituisce autorizzazione in deroga ai valori – limite di cui al D.P.C.M. 14.11.1997 vigenti nell'area di cava.
5. Per cave soggette a procedura di verifica di cui all'art. 11 della legge regionale n. 79/98, nel caso il progetto sia escluso dalla procedura di V.I.A., può essere rilasciata autorizzazione espressa in deroga, sulla base di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali per la mitigazione del rumore previsti nel progetto preliminare dell'opera.
6. Precedentemente all'atto autorizzativo di cui al precedente comma, fa fede la zonizzazione acustica prevista nell'area.
7. Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade l'atto di autorizzazione in deroga.

#### **ART. 41 macchine agricole**

1. L'impiego temporaneo di macchine agricole mobili per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è consentito, in deroga ai limiti di classificazione acustica, in qualsiasi periodo, secondo la normale prassi di conduzione del fondo, dalle ore 6.00 alle ore 21.00 nei giorni feriali e dalle ore 6.00 alle ore 13.00 nei giorni festivi.
2. Relativamente alle emissioni rumorose le macchine e gli impianti posti in uso dovranno essere conformi alle direttive comunitarie recepite nella normativa nazionale.

### **TITOLO VIII CONTROLLI E SANZIONI**

#### **Art. 42 Provvedimenti**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti acustici previsti da norme e/o Regolamenti vigenti il Comune dispone con provvedimento specifico il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.
2. Il Comune può inoltre disporre, con ordinanza:
  - limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
  - particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose, anche temporaneamente autorizzate in deroga e comunque tutto quanto sia finalizzato alla tutela della salute pubblica.

**Art. 43**  
**Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.
2. L'attività di controllo è demandata all'A.R.P.A.T. ed al Corpo di Polizia Municipale che la esercitano nei limiti del presente regolamento e ciascuno per le proprie competenze, salvo per l'A.R.P.A.T. l'attività derivante dall'applicazione di norme particolari per legge assegnate alla competenza della medesima.

**Art. 44**  
**Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, le inosservanze alle disposizioni del presente regolamento, ove applicabili, sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ed inoltre, per quanto riguarda i piani di risanamento e le attività temporanee, dall'art. 17 della L.R. n. 89 del 1 dicembre 1998:
  - a) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per la mancata presentazione, entro il termine, da parte delle imprese, del Piano di risanamento acustico (art. 13, comma 1, L.R. n. 89/98);
  - b) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per il mancato adeguamento dell'intervento di bonifica entro il termine a tal fine prescritto (art. 13, commi 5, L.R. n. 89/98);
  - c) pagamento di una somma da € 258,23 a € 10.329,14 per lo svolgimento di attività, manifestazioni o spettacoli all'aperto senza l'autorizzazione comunale, prevista dall'art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/95; alla stessa sanzione soggiace il titolare dell'autorizzazione comunale, in caso di contravvenzioni alle prescrizioni posta dal Comune in conformità agli indirizzi regionali.
2. Il mancato rispetto delle norme del presente regolamento, se non diversamente sanzionate nel precedente comma, è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, per un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00.
3. Nel caso in cui le sanzioni previste dal comma 1 e 2 dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione queste si intendono automaticamente modificate anche nel presente regolamento.
4. Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti oppure ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e continui a non rispettare le norme di legge o del presente regolamento, il Dirigente, con propria Ordinanza, provvede a sospendere l'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure a sospendere l'intera attività. Con la stessa ordinanza il Dirigente può inoltre ingiungere che siano posti i sigilli alla sorgente sonora causa del disturbo oppure all'intera attività se non individuabile la sorgente sonora. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione di eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni relative.

**Art. 45**

## **informazioni e prevenzione**

1. Quando le misurazioni, sperimentazioni od indagini conoscitive vengono richieste da imprese industriali, artigianali e commerciali, o da associazioni od anche da privati cittadini verrà richiesto il rimborso delle spese che andranno a sostenersi. Il risultato di misurazioni, sperimentazioni ed indagini conoscitive ha valore solo indicativo.

2. Il Comune per le misurazioni, indagini conoscitive, analisi, in alternativa alla sezione provinciale dell'A.R.P.A.T., potrà avvalersi di professionisti esterni abilitati ed iscritti ai rispettivi Ordini ed iscritti all'Albo regionale dei tecnici competenti.

## **TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 46 Abrogazione di norme**

1. Sono abrogate tutte le norme esistenti in qualsiasi regolamento comunale in contrasto con il presente.

### **Art. 47 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua esecutività .

**ALLEGATO 1**

**COMUNICAZIONE DI ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(cantieri che rientrano nella deroga semplificata)**

**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, VI, oltre 200 metri da scuole, ospedali e case di cura per durata inferiore a 5 gg lavorativi)**

**DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
DEROGA SEMPLIFICATA**

**AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_

(nome ente, ditta) \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni (escluso il sabato pomeriggio e la domenica) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con il seguente orario dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ e sabato mattina  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di  
immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati  
all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo  
consistente in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Il cantiere sarà dotato dei seguenti macchinari:

DESCRIZIONE	Potenza acustica dB(A)	Impiego giornaliero (ore /giorno)

A tal fine il sottoscritto,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale e regionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI di cui all'art. 11** e ed i **LIMITI** di cui all'Art. 13 del Regolamento per la disciplina dell'attività rumorose.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

*(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)*

**allegare fotocopia del documento di riconoscimento in  
corso di validità**

**Allegato 2**

**(Cantieri edili, stradali ed assimilabili in aree III, IV e V, VI, oltre 200 metri da scuole, ospedali e case di cura per durata compresa tra i 5 ed i 20 gg lavorativi)**

**DEROGA SEMPLIFICATA**

**DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AD ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_

(nome ente, ditta) \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni (escluso il sabato pomeriggio e la domenica) dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_  
via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
con il seguente orario dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ e sabato mattina  
dalle ore \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) come limite di  
immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati e di 65 db(A) misurati  
all'interno delle abitazione in caso di ristrutturazioni interne, si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo  
consistente in

A tal fine il sottoscritto,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose della Polizia Urbana – sezione capo II “Disciplina delle attività rumorose” ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI di cui all'art. 11** e ed i **LIMITI** di cui all'Art. 13 del precedente Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività rumorose.

A tal fine, allega inoltre la seguente documentazione:

1. relazione attestante che i macchinari utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria vigente entri tre anni precedenti la richiesta di deroga;
2. elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/87, D.Lgs n. 135/92 e D.Lgs n. 137/92);
3. elenco di tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo;
4. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

I documenti indicati ai punti 1,2 e 3 sono redatti da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 LR 89/98.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

*(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)*

**allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità**

**Allegato 3**

**COMUNICAZIONE DI MANIFESTAZIONE RUMOROSA TEMPORANEA  
(manifestazioni che rientrano nella deroga semplificata)  
durata inferiore a 3 gg lavorativi  
DEROGA SEMPLIFICATA**

**AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (nome ente, ditta, associazione, ecc.)  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
nella località: \_\_\_\_\_  
(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione) \_\_\_\_\_

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

in cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

DESCRIZIONE	Potenza impianto di amplificazione (watt)

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_ nel giorno \_\_\_\_\_  
(in caso di più giorni allegare orario e giorno di esercizio dell'attività rumorosa)  
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI** ed i **LIMITI** di cui all'Art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e di aver verificato presso il Servizio Ambiente del Comune di Poggibonsi che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 gg. l'anno previsto per zona utilizzata per la manifestazione

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_  
(Firma leggibile)

allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

**Allegato n. 4**

**(Manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, e assimilabili)  
DICHIAZIONE PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
PER DURATE PARI O SUPERIORI a 3 GIORNI - DEROGA SEMPLIFICATA  
AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_

(nome ente, ditta, associazione, ecc.) \_\_\_\_\_

sede legale \_\_\_\_\_

(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

**COMUNICA**

che nei giorni dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

nella località:

(indicare il luogo esatto della manifestazione con indirizzo esatto o riferimenti utili ad individuare la localizzazione) \_\_\_\_\_

Si svolgerà la manifestazione a carattere temporaneo consistente in:

in cui verranno utilizzati i seguenti strumenti/apparecchi:

DESCRIZIONE	Potenza impianto di amplificazione (watt)	Impiego (giorno/ore)

con i seguenti orari (compresi nell'intervallo 10.00 – 24.00) dalle \_\_\_\_\_ alle \_\_\_\_\_  
e nel rispetto dei limiti di 70 db(A) dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e 60 db(A) dalle ore 22.00 alle ore 24.00 come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati;

A tal fine il sottoscritto,

**DICHIARA**

sotto la propria responsabilità, di conoscere la normativa nazionale in materia, di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose della Polizia Urbana – sezione capo II "Disciplina delle attività rumorose" ed, in particolare, di **RISPETTARE** gli **ORARI** ed i **LIMITI** di cui all'Art. 18 del Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose e di aver verificato presso il Servizio Ambiente del Comune di Poggibonsi che la durata dell'attività richiesta non concorre al superamento del limite di 30 giorni l'anno previsto per zona utilizzata per la manifestazione

A tal fine allega la seguente documentazione:

1. relazione attestante tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell' art. 16 della LR 89/98;
2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97.

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_

(Firma leggibile)

*allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità*



**Allegato n. 5**

**DOMANDA PER ATTIVITA' RUMOROSA TEMPORANEA  
(Manifestazioni o cantieri che non rientrano nella deroga semplificata)  
AL COMUNE DI POGGIBONSI**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
in qualità di: legale rapp.te o titolare o altro (specificare) \_\_\_\_\_

(nome ente, ditta) \_\_\_\_\_  
sede legale \_\_\_\_\_  
(via, n. civico, telefono, fax) \_\_\_\_\_

comunica che:  
nei giorni dal \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

con i seguenti orari \_\_\_\_\_  
si svolgerà l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in \_\_\_\_\_

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione della normativa nazionale e regionale in materia, del PCCA e di rispettare quanto indicato nel Regolamento di attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dell'inquinamento acustico e della disciplina delle attività rumorose e

**chiede**

il rilascio di autorizzazione in deroga. A tal fine allega la seguente documentazione:

1. Relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'Art. 16 della LR. 89/98 contenente:

- 1.1. elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- 1.2. pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati e con l'indicazione della classe acustica della zona secondo il DPCM 14/11/97;
- 1.3. durata della manifestazione o del cantiere;
- 1.4. eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- 1.5. limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste;
- 1.6. per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore, nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (DM n. 588/87, DLgs n. 135/92 e Dlgs n. 137/92).

In fede.

Data \_\_\_\_\_

firma \_\_\_\_\_  
(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)

***allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità***

## ALLEGATO 6

### CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (Deliberazione G.R.T. 13.7.1999, n. 788 – allegato 1)

La documentazione di impatto acustico **Doc.Im.A.** una relazione capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dalla realizzazione del progetto.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso.

Nel caso che la previsione dei livelli acustici sia stata ottenuta tramite calcolo teorico, dovrà esserne data illustrazione.

La documentazione di impatto acustico deve essere comunque redatta secondo i seguenti criteri:

#### **Principi generali:**

La documentazione deve contenere tutti gli elementi che per lo specifico progetto consentano di:

- a) individuare i limiti massimi di emissione ed immissione a cui è soggetto;
- b) desumere il rispetto di tali limiti;
- c) valutare l'eventuale significativo peggioramento del rumore ambientale locale, al fine del mantenimento o del conseguimento dei valori di qualità.

Qualora si preveda un superamento dei limiti emissione o di immissione, la documentazione dovrà indicare le misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti o comunque indotte dall'attività.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente ai sensi dell'art. 2. Comma 6, della L. n. 447/95.

#### **Contenuti specifici**

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra, la documentazione di impatto acustico dovrà contenere:

1. la descrizione della classificazione acustica del territorio su cui si localizza l'attività o l'impianto oggetto di valutazione e delle aree comunque interessate significativamente dalla sua rumorosità;
2. una planimetria fedele della situazione attuale delle zone di potenziale influenza della sorgente, e comunque l'individuazione delle abitazioni più vicine e di quelle potenzialmente più disturbate;
3. una descrizione delle principali sorgenti di emissione sonore che ne individui: la localizzazione, le connessioni strutturali con il resto dell'edificio, le diverse modalità ed orari di funzionamento, i livelli sonori prodotti nelle zone di potenziale influenza ovvero l'irrilevanza delle loro immissioni sonore rispetto ai limiti;
4. il confronto tra le emissioni dell'impianto od attività e gli eventuali limiti di emissione previsti.

## ALLEGATO 7

### REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' RUMOROSE

#### DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

resa e sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire e ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00 e con le modalità di cui all'art. 38 comma del citato D.P.R..

Io sottoscritto .....  
nato a .....il .....  
residente a ..... via/piazza .....n. ....  
in qualità di legale rappresentante dell'impresa .....

A conoscenza che l'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 prevede sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace e che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere alla revoca del beneficio eventualmente ottenuto dal richiedente in caso di falsità,

#### DICHIARO

che nello svolgimento dell'attività di .....  
ubicata in via .....

non verrà fatto uso di:

1. Condizionatori aventi unità poste all'esterno dei locali in cui si svolge l'attività
2. Gruppi frigo installati all'esterno dell'edificio o ancorati alla muratura
3. Estrattori di aria.
4. Impianto di diffusione sonora (l'esclusione va dichiarata solo per i pubblici esercizi e i circoli privati).
5. Altre apparecchiature rumorose legate all'attività

Data,

La/il dichiarante  
(firma leggibile)

\_\_\_\_\_  
(Firma leggibile e possibilmente timbro della ditta)  
*allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità*

## **ALLEGATO 8**

### **CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO (Deliberazione G.R.T. 13.7.1999, n. 788 – allegato 1)**

La documentazione di clima acustico **Re.P.C.A.** deve essere redatta secondo i seguenti criteri:

#### Principi generali

La relazione deve contenere tutti gli elementi che per la specifica tipologia di insediamento consentano di:

- a) valutare se sia necessario apportare modifiche al progetto dell'opera o al territorio circostante per garantire agli occupanti il rispetto dei limiti di immissione e dei valori di qualità.
- b) individuare la natura delle modifiche necessarie ovvero l'impossibilità pratica di conseguire i suddetti limiti.

Per la redazione della valutazione e l'esecuzione delle eventuali misurazioni si dovrà far riferimento ai criteri di buona tecnica previsti per la descrizione dei livelli sonori nell'ambiente dalla norma UNI 9884.

La documentazione di impatto acustico di cui sopra, resa con le modalità di cui all'art. 4 della L. n. 15/68, dovrà essere sottoscritta anche da un tecnico competente, ai sensi dell'art. 2. Comma 6, della L. n. 447/95..

#### Contenuti specifici

Per il conseguimento dei principi generali di cui sopra la valutazione previsionale di clima acustico, dovrà contenere:

1. una planimetria fedele alla situazione attuale dell'area dove si localizza il progetto che consenta di individuare le principali sorgenti sonore che influenzano il clima acustico dell'area;
2. la misurazione del clima acustico presente prima della realizzazione dell'opera;
3. la descrizione della classificazione acustica del territorio dove si realizzerà il nuovo insediamento; la realizzazione di una nuova scuola o complesso ospedaliero classifica automaticamente l'area di pertinenza in classe II;
4. una analisi delle modificazioni prodotte dalla realizzazione dell'opera sulle sorgenti sonore precedentemente individuate e sulla programmazione acustica verso i recettori, inclusi gli effetti di schermo, riflessione e simili introdotti dalla realizzazione dell'insediamento stesso;
5. l'individuazione delle modificazioni dei percorsi e dei flussi di traffico prodotte e regime dall'insediamento previsto;
6. nel caso di edifici, la descrizione delle prestazioni di isolamento verso i rumori esterni offerte dall'edificio oggetto di valutazione e conformità delle stesse ai disposti del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazioni dei requisiti acustici passivi degli edifici";
7. nel caso che i livelli sonori previsti siano superiori ai limiti, una analisi dei possibili interventi che consentirebbero di ricondurre i livelli sonori entro i limiti previsti o di ridurre l'entità del superamento;
8. una stima dei costi necessari alla loro realizzazione.

Nel caso di Piani Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:

- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
- eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;

- valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
- eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova zonizzazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale; al fine di evitare una microsuddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
- verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
- descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.

I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:

- conformità alle norme di riferimento;
- caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
- localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).

Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

Contenuti degli elaborati cartografici:

- a. Copia degli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia;
- b. Stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- c. Indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
- d. Caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;
- e. Mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.



**COMUNE DI POGGIBONSI**

*(Provincia di Siena)*


**SETTORE QUALITÀ URBANA**

**RELAZIONE INTEGRATIVA PROGETTO  
DI PIANO COMUNALE DI  
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

**ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI PARERE DI CONFORMITÀ DELIBERAZIONE  
GIUNTA REGIONALE 936/2004**

23 SETTEMBRE 2004

SERVIZIO AMBIENTE ,  
Dot. Marco NERI





# COMUNE DI POGGIBONSI

(Provincia di Siena)

## SETTORE QUALITÀ URBANA

### **Oggetto: Modifiche piano comunale di classificazione acustica. Adeguamento prescrizioni parere regionale.**

La presente relazione illustra le modifiche operate per conformarsi al parere di parziale conformità con prescrizioni, rilasciato dalla Regione Toscana, con deliberazione Giunta Regionale del 20.9.2004, n. 936, in merito al progetto di Piano Comunale di Classificazione acustica, che prevedono:

1. nella cartografia per l'area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto deve essere rispettato il colore del tratteggio di cui alla Tabella 2 della parte 1 della Del. C.R. n. 77/00 cioè il tratteggio della classe di appartenenza in nero con fondo bianco;
2. va tolta dalla cartografia allegata al Piano la colorazione bianca posta sul tracciato stradale;
3. deve essere rispettata la condizione che la distanza tra due punti appartenenti a due classi non contigue non deve essere mai inferiore a 100 m, salvo in presenza di discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore;
4. il confine delle aree di classe II corrispondenti alle aree boschive va omogeneizzato in modo da evitare un'eccessiva frammentazione nella suddivisione acustica del territorio e deve seguire il più possibile elementi territoriali facilmente reperibili "in situ", quali crinali, spartiacque, curve di livello ecc.. nel rispetto della condizione di cui al punto 3;
5. l'area di III classe al confine Nord con il Comune di San Gimignano deve essere riclassificata in modo da renderla compatibile con l'area industriale presente nel suddetto Comune inserendo adeguate fasce cuscinetto di V e IV classe, nel rispetto della condizione di cui al punto 3, onde evitare il contatto diretto di aree non omogenee come stabilito dal comma 1 dell'art. 6 della L.R. n. 89/98.

Puntualmente, con le prescrizioni, si sono effettuate le seguenti modifiche al progetto:

1. nell'area per manifestazioni temporanee in Loc. Bernino si è riportato il tratteggio relativo alla classe acustica IV originaria di pertinenza dell'area (linee verticali ad alta densità).
2. su tutta la cartografia è stata tolta la colorazione bianca delle strade, riportandole alla classe acustica di pertinenza.
3. è stata estesa la fascia di degradamento delle zone industriali da 50 metri a 100 metri, salvo la presenza di discontinuità morfologiche.

Tali discontinuità possono essere costituite anche da file di edifici che tutelano gli edifici retrostanti in ombra acustica.

L'estensione delle fasce ha configurato una diversa estensione e redistribuzione delle aree in classe II presenti presso le zone industriali di Drove e Pian dei Peschi.

Sono state inoltre riconsiderate le fasce boscate in classe II e I nei pressi dell'area industriale dei Fosci, con un incremento verso classi acustiche di maggiore rumorosità.

È stata estesa inoltre la fascia in classe II attorno ai borghi rurali in classe I.

4. è stata ridotta l'eccessiva frammentazione delle aree boscate evitando la classificazione in classe II di boschi di ridotta superficie omogeneizzandoli con la classe III delle circostanti zone agricole.

E' stata estesa a 100 metri in linea generale la fascia in classe II delle aree boscate, anche se la presenza di vegetazione comporta, anche con spessori minori, la protezione acustica delle aree interne.

Questo ha comportato una riduzione delle aree boschive interne in classe I. In tal caso, per i casi di estensione areali ridotte in classe I, si è proceduto all'omogeneizzazione di tutta l'area boscata alla classe II.

Si è provveduto inoltre rendere omogenee aree boscate vaste in classe II, ma che presentavano una certa frammentazione morfologica.

In generale, ove possibile, si sono rimodellate le aree boscate secondo elementi territoriali facilmente reperibili (linee di livello, sentieri, strade, ecc.). I confini delle aree boscate in ogni modo sono stati ripresi dal P.T.C. provinciale e della cartografia di P.R.G..

5. sono state introdotte delle fasce di degradamento in classe V e VI, compatibili con la zona industriale di San Gimignano presente sul confine comunale presso Loc. Torri.

Si allega la cartografia di piano di classificazione acustica modificate in conformità alle prescrizioni regionali:

**generali (scala 1:10.000):**

- tavola 3.1: piano classificazione acustica – zona nord;
- tavola 3.2: piano classificazione – zona centro;
- tavola 3.3: piano classificazione acustica zona sud;

**c2) di dettaglio (scala 1:2000):**

- tavola 3.4.a: piano classificazione acustica – capoluogo nord;
- tavola 3.4.b: piano classificazione acustica – capoluogo centro;
- tavola 3.4.c: piano classificazione acustica – capoluogo est;
- tavola 3.5: piano classificazione acustica – capoluogo sud;
- tavola 3.6: piano classificazione acustica Staggia Senese;
- tavola 3.7: piano classificazione acustica Bellavista.

SERVIZIO AMBIENTE  
Dott. Marco NERI



# COMUNE DI POGGIBONSI

## LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO COMUNALE

MONITORAGGIO ACUSTICO CONOSCITIVO

Settembre 2004

  
SERVIZIO AMBIENTE  
Dott. Marco NERI

## **PREMESSA**

Il presente studio detta le linee guida per la predisposizione del Piano Comunale di Risanamento Acustico, gli interventi di risanamento acustico che sono già evidenziati in sede di formazione del piano comunale di classificazione acustico, individua il piano di risanamento acustico già presentato dalle Ferrovie dello Stato per la linea ferroviaria Empoli – Montallese.

Stabilisce un piano di monitoraggio acustico necessario per l'approfondimento della conoscenza del livello di rumore presente presso i recettori sensibili e nelle aree maggiormente interessate dall'inquinamento acustico da traffico veicolare.

## **1. NORMATIVA**

La classificazione acustica è tra le competenze affidata all'Amministrazione Comunale dalla Legge – Quadro n. 447 del 26/10/1995 in materia di inquinamento acustico.

L'art. 6 della legge quadro che prevede ampie competenze dei comuni in materia di inquinamento acustico, indica l'obbligo di classificare acusticamente il territorio comunale secondo zone in cui, a seconda delle caratteristiche, valgono diversi valori limite indicati dalla normativa statale (D.P.C.M. 14.11.1997).

Gli strumenti urbanistici già adottati dovranno essere coordinati con tale classificazione.

Il piano di classificazione acustica dovrà essere elaborato secondo i criteri stabiliti dalle Regioni (art. 4, comma 1, lettera a, della legge – quadro).

La Regione Toscana ha emanato i criteri per la realizzazione del piano di classificazione acustica con legge regionale n. 88/89 e successivamente dettagliati nell'allegato 1 della deliberazione CRT n. 77 del 22.2.2000.

Sulla base dei criteri stabiliti dalla regione e delle caratteristiche specifiche del Comune di Poggibonsi è stata elaborata una proposta di classificazione acustica, a cura del Servizio Ambiente Comunale, presentata in aprile 2001.

Sulla proposta, l'ASL n. 7 – zona Altavaldelsa, nel mese di giugno 2001, ha espresso parere favorevole di massima sottoponendo nel contempo alla valutazione dell'Amministrazione comunale alcune indicazioni da inserire nella proposta di piano di classificazione:

- l'opportunità ai fini della valorizzazione del territorio comunale di prevedere zone in classe acustica I;
- l'opportunità che uno stesso edificio non sia inserito con le diverse facciate in classi acustiche diverse;

- con l'individuazione delle zone da inserire in classe VI "aree esclusivamente industriali" non soggette quindi all'applicazione del livello differenziale acustico si tenga conto dell'esclusione di fatto di ogni possibile successiva realizzazione in esso di civili abitazioni;
- in alcune situazioni di progetto è prevista l'adiacenza di zone appartenenti a classi acustiche non contigue. Si rende pertanto necessaria un'attenta verifica di fattibilità ed efficacia degli interventi previsti nel piano di risanamento acustico ricordando che dovranno essere rispettati i limiti di legge della classe più bassa;
- in altre situazioni, relative a zone esclusivamente residenziali, non emergono giustificazioni tecniche per una loro classificazione nella classe IV acustica.

Successivamente l'Amministrazione Comunale ha adottato nel mese di ottobre 2001 il regolamento urbanistico del Piano Regolatore Generale.

Il regolamento urbanistico è stato approvato poi nella forma definitiva nel mese di febbraio 2002.

Il regolamento ha dettagliato la localizzazione particolare delle varie zone urbanistiche (specialmente le zone industriali e le zone industriali da trasformare in residenziali) con le relative destinazioni che ha comportato in alcune aree la necessità di una migliore valutazione del processo di elaborazione della classe acustica.

Inoltre, nel mese di luglio 2001, è stato prodotto un aggiornamento definitivo della proposta di piano urbano del traffico (PUT) di cui si è dovuto tenere di conto nell'ambito del progetto di piano di classificazione acustica.

L'esigenza di introdurre nel progetto di piano di classificazione acustica le indicazioni dell'ASL 7, i maggiori dettagli del regolamento urbanistico del nuovo P.R.G. e l'aggiornamento del PUT, ha comportato l'esigenza di un aggiornamento del progetto di classificazione acustica.

L'aggiornamento complessivo, sulla base degli nuovi elementi di riferimento sopra descritti, del piano di classificazione acustico è stato presentato quindi nel mese di luglio 2002.

Il progetto di piano di classificazione acustica è stato adottato in data 18 dicembre 2003 dal Consiglio Comunale.

Nel mese di luglio 2004 il Consiglio Comunale ha confermato, con modifiche per le osservazioni ricevute, il piano con delibera C.C. n. 58 del 27/7/2004.

La forma definitiva del piano di classificazione acustica si è formata in settembre 2004, recependo il parere di conformità, con prescrizioni, espresso dalla Regione Toscana, con deliberazione Giunta Regionale n. 936 del 20/9/2004.

La classificazione acustica può comportare l'adozione di un piano di risanamento acustico (art. 7 della legge quadro) per ricondurre il rumore entro i valori - limite di inquinamento acustico vigenti nella zona.

Il piano di risanamento è dovuto in quelle zone dove esiste un contatto diretto tra aree con un livello sonoro equivalente superiore a 5 dB(A) oppure per le zone dove la classificazione impone una riduzione del livello di rumore preesistente per il clima acustico voluto con la classificazione stessa.

L'art. 7, comma 2, della legge 447/95 determina il contenuto minimo obbligatorio dei piani di risanamento acustico:

- a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Il contenuto dei piani di risanamento è stato poi approfondito e dettagliato nella parte 4 dell'allegato 1 della deliberazione CRT 77/2000.

La predisposizione del piano di risanamento acustico segue sostanzialmente le seguenti fasi:

### **1.1 fase conoscitiva**

In questa fase è effettuata un'analisi delle caratteristiche delle sorgenti di rumore principali.

Le fonti sono sostanzialmente ascrivibili al traffico veicolare stradale ed alle attività produttive.

Tra le sorgenti di rumore sia nelle aree urbane che nelle aree esterne vanno anche considerate le altre infrastrutture di trasporto (nel caso del Comune di Poggibonsi sono da individuare nella linea ferroviaria Chiusi - Empoli).

L'individuazione delle caratteristiche delle strade e del relativo traffico veicolare nonché delle altre infrastrutture comporterà anche la scelta della strategia di risanamento acustico.

Le aree produttive potranno diventare oggetto di risanamento acustico nel caso sussista, nelle vicinanze, una urbanizzazione inadeguata.

### **1.2 approfondimento della fase conoscitiva.**

In questa fase sono acquisiti i dati acustici del territorio comunale per la verifica del rispetto dei livelli di rumore previsti nelle varie zone acustiche.

La rappresentazione in tal senso potrà essere effettuata anche per mappe tematiche di impatto acustico.

L'acquisizione dei dati acustici è fatta con diverse modalità:

- misure fonometriche e monitoraggi;
- modelli matematici previsionali;
- impiego combinato di misure e modelli previsionali.

La realizzazione, dall'uso di tali strumenti, di una cartografia acustica consente un immediato confronto con la zonizzazione acustica.

In tal modo saranno evidenziati con chiarezza le aree di superamento dei valori - limite acustici.

### **1.3 fase propositiva ed esecutiva.**

A questo punto è predisposto, approvato, attuato e verificato il piano di risanamento acustico.

Le soluzioni di risanamento saranno determinate in base a valutazioni di:

- efficacia
- costi di realizzazione
- tempi di messa in opera
- costi sociali.

Le strategie e gli interventi potranno essere molteplici, differiti nel tempo e relativi ciascuno anche a piccole porzioni del territorio urbano o specifiche sorgenti.

### **1.4 collaudo e certificazione.**

Gli interventi di risanamento acustico devono essere collaudati.

Il collaudatore è da individuare tra i tecnici competenti in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della legge 447/95.

## **2. CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO COMUNALE**

L'estensione territoriale del comune di Poggibonsi è di 70,3 Km quadrati, per una popolazione di 27.906 abitanti, con una densità di 389 abitanti per Km quadrato, relativamente elevata nel quadro provinciale.

La maggior parte della popolazione, circa il 90% è concentrata in 3 centri abitati: il capoluogo, la frazione di Staggia Senese e la Loc. Bellavista.

Nonostante la buona urbanizzazione concentrata in gran parte nel territorio nord, esistono ampie zone del territorio Comunale interessate da boschi (13,40 Km quadrati), anche se si presentano

estremamente frammentano e non esistono aree boscate di dimensioni rilevanti, e da coltivazioni, essenzialmente vite ed ulivi.

Nel capoluogo è presente inoltre una notevole concentrazione di esercizi commerciali che svolge una funzione di attrattore sia per i residenti interni che per l'esterno.

La presenza delle zone industriali in Loc. Fosci, Drove e Pian dei Peschi relativamente vicine ai centri abitati comporta un ulteriore incremento del traffico veicolare circolante entro ed in prossimità del capoluogo e della località di Bellavista (zona industriale di Pian dei Peschi).

La proposta di classificazione acustica suddivide il territorio comunale in 6 classi acustiche, con diversificati valori – limite di immissione, così come descritti e definiti nel D.P.C.M. 14/11/1997.

Le classi acustiche individuano ciascuna il massimo livello di inquinamento acustico sia diurno (6.00 – 22.00) che notturno (22.00 – 6.00) consentito nell'area specifica.

La presenza, anche a livelli significativi, di un intenso traffico veicolare nel capoluogo ha inciso sulla proposta di classificazione acustica, con l'inserimento di una notevole estensione di aree in classe IV.

La proposta di piano di classificazione acustica tutela comunque, ove è possibile, i borghi rurali e le aree boscate attribuendo la maggiore estensione possibile in classe I.

Una stessa propensione alla tutela è stata attribuita alle scuole ed agli ospedali.

Normalmente tali aree sono ubicate, nel territorio Comunale, entro le zone più antropizzate, spesso prossimi a strade percorse da un medio- elevato traffico stradale.

I plessi scolastici stessi sono attrattori di traffico pubblico e privato.

Nella proposta si è comunque classificato l'edificio in classe I con un'area circostante, coincidente sostanzialmente con l'area di pertinenza del plesso, in classe II.

In gran parte dei casi delle aree scolastiche ed ospedaliere la proposta di classificazione ha consentito il contatto tra le zone di classe II e la classe IV, in cui andranno individuati i necessari interventi di bonifica acustica.

La sorgente di rumore principale del territorio Comunale è da attribuire sostanzialmente al traffico veicolare ed in piccola parte anche la rumore ferroviario che tuttavia non ha mai dato esito ad esposti particolari o disturbi significativi.

### **3. PREDISPOSIZIONE PIANO RISANAMENTO ACUSTICO**

#### **3.1 Fase Conoscitiva**

Il capoluogo è attraversato da una strada di grande comunicazione come la ex. – superstrada SI-FI e da due ex.-strade statali S.S. n. 2 – Cassia e SS. n. 429 mentre nella sua immediata periferia inizia la ex – strada SS. N. 68 verso Volterra – Cecina (ora strade regionali).

Il capoluogo è inoltre tagliato in due parti della ferrovia di Siena-Empoli.

La SS. 2 e la linea ferroviaria interessano da relativamente vicino anche la frazione di Staggia Senese e la località di Bellavista.

Queste infrastrutture incidono quindi in maniera significativa su buona parte del territorio Comunale.

Le aree produttive più prossime o interne all’abitato sono da tempo in corso di delocalizzazione verso le aree industriali esterne.

Il recente piano regolatore ha sancito poi definitivamente tale tendenza trasformando tutte le vecchie aree produttive, nell’interno dell’abitato, in zone residenziali.

Sussiste tuttora comunque una certa prossimità tra la zona industriale di Drove e la periferia del capoluogo (zona di Caterozzoli) e della zona industriale di Pian dei Peschi e l’abitato di Bellavista.

L’attraversamento del capoluogo, anche se ora ridotto dall’attivazione dello svincolo di Drove, da parte della strada statale Cassia (ora SR) e della strada statale 429 (ora SR) verso Empoli, assieme ad un notevole traffico interno, dovuto alla presenza di un notevole numero di esercizi commerciali, individua nel traffico veicolare la fonte principale di rumore nel centro urbano.

Il rumore ferroviario, pur presente, non incide in maniera significativa sul clima acustico del capoluogo, anche se la prevista velocizzazione della linea causerà un incremento di tale fonte di rumore (già predisposto il relativo piano risanamento).

La proposta di piano di classificazione acustica contiene inoltre un contatto diretto tra zone, con salto di classe acustica, nelle seguenti aree:

- scuola elementare “V. Veneto”;
- scuole Media “L. da Vinci”;
- scuola media “Marmocchi”;
- scuola materna e nido di via Sangallo;
- scuola materna di via Togliatti;
- scuola media e elementare di Staggia Senese;

- biblioteca comunale di via Volta;
- scuola elementare e materna di via Borgaccio;
- area scolastica in loc. Calcinaia;
- residenza per anziani di via Carducci (area ex-ospedale in corso di realizzazione);
- area ospedaliera di Campostaggia.

L'acquisizione dei dati strumentali e la realizzazione della relativa mappa del rumore consentirà di confrontare il livello di rumore in ciascun area, con la classificazione acustica del territorio Comunale.

La suddetta fase conoscitiva sarà preventivamente integrata con l'acquisizione di una serie di dati già sostanzialmente disponibili:

- L'entità e la tipologia dei flussi veicolari sugli assi viari principali (riferimento rilievo del 1998 per la predisposizione del P.U.T.);
- le caratteristiche (tipologiche e geometriche) delle differenti strade e le destinazione d'uso dell'edificato limitrofo.

### **3.2 approfondimento della fase conoscitiva – Piano monitoraggio acustico.**

Sono state effettuate a più riprese dal 1993 ad oggi tutta una serie di indagine acustiche del territorio comunale, mirate comunque esclusivamente alla misura del rumore da traffico veicolare.

Nella seguente tabella, ripresa dalla relazione di accompagnamento del piano di classificazione acustica, sono riportate le indagini effettuate dal Servizio Multizonale di Prevenzione e più recentemente dall'ARPAT - Dipartimento di Siena:

n.	ubicazione rilevamento	periodo	valore medio diurno (Lequ. in dB(A))	valore medio notturno (Lequ. in dB(A))	tipo infrastruttura stradale (da PUT)
1	via Trento	15 - 20/7/93 12-20/10/93	69,5	65	quartiere
2	via Montegrappa	30/8-6/9/93	69,0	63,0	interquartiere
3	via Borgaccio -	18-24/1/94	72,5	66,5	interquartiere
4	via Senese	9-17/6/94	70,0	64,0	quartiere
5	via XX Settembre	12-18/7/94	69,0	64,5	quartiere
6	viale Marconi ang. via Fermi	23/12/94- 3/1/95	70,0	66,0	quartiere
7	Viale Marconi ang. via Borgaccio	3-8/5/95	71,00	65,00	interquartiere
8	via Mocarello	18-22/5/95	71,0	64,0	presso ex-superstrada
9	loc. Salceto	11-14/5/95	61,0	55,0	presso ex - superstrada
10	Ex - S.S. Valdicecina n. 429	24-26/5/95	68,0	61,0	regionale
11	Ex - S.S. Cassia n. 1	26-29/5/95	67,0	62,0	regionale
12	S.P. S. Gimignano n. 1	29/5-3/6/95	71.0	64,0	provinciale



13	raccordo tra ex - SS n. 429 e SP n. 1 (loc. Lame)	3-4/6/95	72,0	65,0	provinciale
14	via Camaldo	2-14/7/96	63,0	55,0	locale
n.	ubicazione rilevamento	periodo	valore medio diurno (Lequ. in dB(A))	valore medio notturno (Lequ. in dB(A))	tipo infrastruttura stradale (da PUT)
15	via Camaldo	7-20/2/96	66,0	63,0	locale
16	viale Marconi ang. via Borgaccio	3-16/6/96	71,0	66,0	interquartiere
17	via Borgaccio ang. via Genova	3-16/9/96	70,0	66,0	interquartiere
18	via S. Caterina	19-30/9/96	70,0	66,0	interquartiere
19	via Garibaldi	18-25/9/95	66,2	61,7	quartiere
20	via Bruschettoni	1-15/5/96	70,0	66,1	quartiere
21	via del Casalino	26/8-2/9/99	69,5	64,3	presso ex superstrada
22	Via Borgaccio	18/5-6/6/01	65,2	58,3	interquartiere
23	Via del Casalino	27/4-3/5/01	66,0	60,6	Ex-superstrada
24	Parcheggio area ospedaliera Campostaggia	18/6-26/6/01	63,6	57,5	statale
25	Viale Garibaldi c/o Vigili Urbani	6/6-18/6/01	62,7	56,4	quartiere

Nella tabella è riportata anche il tipo di strada in cui è stata eseguita la misurazione.

Le strade di interquartiere e di quartiere derivano dalla gerarchia funzionale del vigente piano urbano del traffico.

Anche se le indagini delineano un quadro ben identificabile del livello di inquinamento acustico è opportuno sottolineare che alcune strade interne del capoluogo nel corso degli anni sono state modificate con la realizzazione, ad esempio, di molte strade unidirezionali all'interno del centro urbano e/o di rotatorie che fluidificando il traffico, consentano un guadagno acustico.

La stessa apertura dello svincolo di Drove (giugno 2002) ed la successiva quasi totale deviazione, dal capoluogo, dei mezzi pesanti, ha di certo migliorato il clima acustico del centro urbano, anche in relazione alle indagini più recenti (2001).

E' necessario quindi riesaminare il livello di rumore generale derivante dal traffico veicolare rispetto alle indagini del passato alla luce delle modifiche effettuate nella viabilità.

L'indagine acustica, mirata all'acquisizione di dati aggiornati per il piano di risanamento acustico, tenuto conto anche delle indagini già acquisite, sarà quindi essenzialmente incentrata nelle seguenti zone:

- zone interessate da intenso traffico veicolare;
- punti di contatto tra zone in cui sussiste un salto di classe acustica;

Per le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, l'indagine sarà effettuata da una serie di postazioni significative lungo la viabilità classificata di interquartiere e di quartiere nell'attuale P.U.T.

Nello specifico le postazioni di misura dovranno caratterizzare adeguatamente il rumore del traffico veicolare ed ambientale nelle seguenti strade urbane:

- Via Borgaccio;
- Via Santa Caterina;
- Cavalcavia P.Nenni;
- Cavalcavia G. Galilei;
- Via Borgo Marturi;
- Via Senese;
- Loc. Calcinaia;
- Viale Marconi;
- Via del Colombaio;
- Via Montegrappa;
- Largo Campidoglio;
- Via Valle Piatta;
- via XX Settembre.

Analoghe misurazioni dovranno caratterizzare il rumore presso le aree dove sussiste la necessità di intervento di bonifica per la presenza di un salto di classe ed in particolare nelle aree di pertinenza dei seguenti recettori:

- scuola elementare "V. Veneto";
- scuole Media "L. da Vinci";
- scuola media "Marmocchi";
- scuola materna e nido di via Sangallo;
- scuola materna di via Togliatti;
- scuola media e elementare di Staggia Senese;
- biblioteca comunale di via Volta;
- scuola elementare e materna di via Borgaccio;
- area scolastica in loc. Calcinaia;
- residenza per anziani di via Carducci (area ex-ospedale in corso di realizzazione);
- area ospedaliera di Campostaggia.

Le fonte di rumore che investe tali aree è costituita, anche in questo caso dal rumore veicolare, per cui le modalità del rilevamento saranno le stesse previste per le strade.

Tali rilievi dovranno essere estesi temporalmente in modo sufficiente per caratterizzare il livello di rumore nella zona.

Per i recettori sensibili (scuole, ospedale, ecc.), si prevedrà una postazione fissa per almeno tre giorni feriali, con misure spot (varie posizioni a seconda della complessità del sito) in contemporanea al monitoraggio, per l'estrapolazione dei livelli di lungo periodo.

Per le aree con intenso traffico veicolare, si prevedrà una postazione fissa per almeno due giorni feriali, con eventuali punti aggiuntivi in funzione delle variazioni dei flussi di traffico e misure spot in situazioni particolari.

Sulla base dei rilievi, in aggiornamento dei dati storici, si potrà poi calibrare l'effettiva caratteristica degli interventi del piano di risanamento, con i relativi costi ed ordine di priorità.

Per quanto concerne il rumore della ex. superstrada SI-FI verranno acquisite indagini, anche recenti, effettuate dall'ARPAT.

Il piano di risanamento dell'infrastruttura è di competenza dell'ANAS e la sua redazione decorre dall'entrata in vigore del recente D.P.R. 30 marzo 1994, n. 142 (1 giugno 2004).

Per quanto concerne il rumore ferroviario, le FF.SS. hanno trasmesso all'Amministrazione Comunale prima (agosto 2002) uno studio generale di valutazione dell'impatto acustico del rumore prodotto dall'attuale traffico ferroviario e più recentemente (maggio 2003) una valutazione che tiene conto dell'incremento del traffico con il raddoppio della linea e la realizzazione della linea veloce Siena – Firenze.

Dato che tali studi delineano un quadro preciso ed individuano gli accorgimenti di risanamento acustico (si rimanda successivamente per una breve descrizione) non è necessario procedere in questa fase a particolari misurazioni del rumore dell'infrastruttura.

Il piano di intervento delle Ferrovie prevede la realizzazione di una barriera acustica dell'altezza di quattro metri su i due lati della linea ferroviaria nel tratto tra via Pisana e Largo Bellucci.

Una indagine nelle aree industriali completerà il quadro acustico del territorio Comunale.

In particolare si effettueranno n. tre misure interne per ciascuna delle zone industriali di Foschi, Pian dei Peschi e di Drove ed una misura nelle relative fase di degradamento, interessate da recettori sensibili circostanti (come ad esempio per Drove la zona di Caterozzoli e di Bellavista per Pian dei Peschi). La durata delle misure, nel periodo diurno, sarà di circa 60 minuti.

Per la definizione degli interventi progettuali del piano di risanamento acustico possono essere utilizzati anche modelli matematici previsionali, calibrati poi in base alle misurazioni strumentali.

Nel caso di Poggibonsi, le dimensioni non rilevanti del Capoluogo consentono comunque con la serie di rilievi strumentali descritti nel precedente paragrafo, di caratterizzare compiutamente l'entità del rumore nei centri urbani.

### **3.3. Fase propositiva ed esecutiva.**

Le linee di massima del piano di risanamento acustico sono dettagliate nella parte 4 e 5 dell'allegato 1 della delibera C.R.T. 22/2/2000, n. 77.

Le soluzioni saranno determinate caso per caso o, con differenti accorgimenti di riduzione del rumore, secondo un piano di intervento distribuito, nel caso, su più annualità.

La valutazione delle soluzioni progettuali sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- L'efficacia
- i costi di realizzazione
- i tempi di messa in opera
- i costi sociali

La priorità temporale degli interventi di bonifica acustica è, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 89/98, un contenuto obbligatorio del piano di risanamento acustico.

La valutazione della priorità è già disciplinata dalla parte 5 dell'allegato 1 della delibera C.R.T. n. 77/2000.

In sintesi, la valutazione percorre la seguente procedura.

Il piano di risanamento conterrà, per ogni zona in cui è necessario ridurre l'inquinamento acustico, l'indicazione delle diverse soluzioni progettuali con un grado di dettaglio a livello di piano di fattibilità con una stima di massima dei relativi costi o delle modalità di organizzative di circolazione del traffico, con l'anno di esecuzione dell'opera oppure di aggiornamento del PUT.

I singoli interventi saranno, nel caso, poi oggetto di progettazione, dove si prevedono opere, secondo la procedura (preliminare, definitivo, esecutivo) della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per ogni soluzione progettuale deve essere effettuato il relativo collaudo acustico, da parte di un tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi dell'art. 2 della L. 447/95.

Il piano di risanamento sarà integrato con:

1. i piani di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto nelle infrastrutture di trasporto (ferrovia, ex superstrada, strade provinciali) predisposti dai relativi gestori;

2. i piani di risanamento aziendali redatti dagli insediamenti produttivi, nel caso di superamento nelle aree industriali o nelle abitazioni poste nelle aree circostanti di superamento dei valori-limite di immissione.

Le caratteristiche dei piani di contenimento del rumore delle infrastrutture sono descritti in dettaglio nel D.M. del 29/11/2000.

I piani di risanamento da parte del rumore delle infrastrutture fanno riferimento ai limiti specifici delle infrastrutture, previsti nell'art. 11 comma 1, della Legge n. 447/1995.

Per le infrastrutture ferroviarie è stato emanato il D.P.R. 18/11/1998, n. 499 mentre per le infrastrutture stradali vale il recente D.P.R. 142/2004.

La velocizzazione dell'itinerario Empoli-Siena-Chiusi comporterà un sicuro incremento del livello di rumore ferroviario. Praticamente si passerà da una situazione di criticità solo in alcuni punti nell'abitato del capoluogo ad un superamento sistematico dei limiti vigenti su tutta la tratta urbana.

La R.F.I. ha già previsto la realizzazione su tutto il tratto del capoluogo di barriere fonoassorbenti senza soluzione di continuità, dell'altezza media di 4 metri, sul lato destro e sul lato sinistro.

La relazione di impatto acustico con le relative opere di mitigazione saranno integrate nel piano di risanamento acustico Comunale.

L'altra rilevante problematica che interessa il territorio Comunale è costituita dal tratto dalla ex-superstrada SI-FI.

La ex.-superstrada attraversa il Capoluogo alla sua periferia est, tagliando peraltro il corpo del centro urbano da le zone strettamente residenziali del "Casalino" e di Mocarello.

L'impatto della infrastruttura, nel territorio, è discretamente rilevante.

Tale piano, in analogia a quello ferroviario, sarà inserito nel piano di risanamento acustico.

#### **4. Sistemi di contenimento del rumore.**

La natura prevalente del rumore che interessa il territorio Comunale, da traffico veicolare e ferroviario, consente sostanzialmente di circoscrivere l'indicazione dei sistemi di contenimento dell'inquinamento acustico.

Il P.U.T. individua una gerarchia delle strade nel reticolo viario del capoluogo.

La gerarchia funzionale del PUT stabilisce un percorso di strade che svolgono nella viabilità del capoluogo le funzioni di strade di interquartiere (intermedie per caratteristiche tra le strade di scorrimento e di quartiere) e di quartiere.

Tali strade dovranno essere adeguate alle caratteristiche assegnate, anche in base a norme ministeriali per l'adeguamento delle strade esistenti che però non sono state tuttora emanate.

La maggior parte dei rilevamenti storici di rumore è già stato condotto negli anni lungo il reticolo viario classificato dal P.U.T..

Il generale, si è rilevato un superamento dei limiti di rumorosità, prendendo come riferimento i limiti di classe acustica IV delle relative zone acustiche.

Tale situazione dovrà comunque essere confermato e precisato con il piano di monitoraggio previsto nel vigente elaborato

La riduzione del rumore stradale è comunque un problema complesso che coinvolge comunque una serie di attività relative anche a norme comportamentali ed organizzative della viabilità, comprese l'individuazione di una mobilità alternativa al traffico privato.

In una realtà dimensionalmente ridotta, come quella di Poggibonsi, possono trovare una facile utilizzazione la disponibilità di una viabilità alternativa pedonale e ciclabile.

La realizzazione di una rete ciclabile o pedonale da percorrere agevolmente ed in sicurezza, consente di disporre alternative al mezzo privato, con evidenti riflessi del "clima acustico" del capoluogo.

Nel contempo una programmazione della mobilità tramite trasporto pubblico deve portare ad una riduzione dell'uso del veicolo privato sulla media distanza urbana.

E' importante comunque l'adozione di mezzi pubblici con una bassa produzione di rumore, altrimenti l'utilizzo di autobus di non recente costruzione e con una elevata rumorosità, può comportare la sostanziale vanificazione degli effetti dovuti alla riduzione dell'uso dell'automobile per gli spostamenti interni.

L'adozione di tratti a basso velocità, o comunque con marcia del veicolo regolare, deve essere realizzato presso i recettori sensibili, come scuole, ospedali, giardini o parchi pubblici o aree ad alta densità abitativa.

L'entrata in esercizio dello svincolo di Drove ha deviato su tale via preferenziale parte del traffico di attraversamento del Capoluogo, e certamente è stato conseguito, comunque da verificare, un miglioramento acustico dell'abitato.

La mera riduzione del traffico veicolare, come sovente accertato in diversi studi, non comporta spesso una marcata riduzione del rumore.

Innanzitutto, per ragioni legate all'espressione del livello di rumore che peraltro tenta di oggettivare la percezione soggettiva del rumore, la diminuzione del 50% del volume del flusso di veicoli ha incidenza al più di 3 dB(A) sull'entità dell'inquinamento acustico.

In altre parole, occorrerebbe ridurre sino al 10%-15 % il transito di autoveicoli per conseguire una marcata riduzione di rumore.

Viceversa, l'eliminazione del passaggio di veicoli pesanti comporta una maggiore incidenza rispetto al rumore, senza diminuire complessivamente il volume di traffico più leggero.

L'esecuzione del piano di monitoraggio consentirà anche di verificare se sono state conseguite migliorie acustiche, rispetto al passato, con i recenti provvedimenti di fluidificazione del traffico.

Il complesso della viabilità alternativa (pedonale e ciclabile), dell'organizzazione della mobilità pubblica, dell'organizzazione viaria (zone a 30 Km/h, isole ambientali) dovranno essere redatte in parallelo al piano di risanamento, con una stima delle ricadute in materia di tutela dell'inquinamento acustico e fatte proprie entro il piano di risanamento acustico.

Le zone a 30 Km/h devono comunque essere realizzate con accorgimenti fisici di riduzione della velocità. La semplice imposizione di un astratto limite non ottiene sostanzialmente il risultato sperato.

Uno strumento di riduzione della velocità è dato dal semplice accorgimento di ridurre la carreggiata stradale. Stesso effetto è dato dalla presenza di chicanes fatte di aiole oppure di restringimenti stradali presso i passaggi pedonali.

Tali soluzioni progettuali sono comunemente adottati nel nord europa e la loro introduzione ha significato spesso l'adozione di uno stile di guida più dolce che, come verificato da studi di settore, consente riduzioni di 3-4 dB (A) del livello di rumore da traffico veicolare.

L'organizzazione dei flussi del traffico deve tendere a rendere le strade veramente locali, nel senso previsto dal vigente codice della strada.

Tali interventi, comunque, dal punto di vista puramente amministrativo, dovranno essere oggetto di successivi aggiornamenti del P.U.T. (cadenza biennale).

Gli interventi sopra descritti possono comportare riduzioni anche di 4/5 dB (A) del livello di rumore prodotto dal traffico.

Nell'ambito degli interventi più immediati sui recettori e sulle aree che necessitano di interventi di bonifica, verranno applicate soluzioni progettuali di contenimento passivo costituiti da barriere acustiche e tratti di asfalto fonoassorbente

Quando non è possibile intervenire né sulla sorgente di rumore né sugli edifici o sulle aree che da esso vengono investiti, le barriere anti - rumore consentano una protezione alla propagazione del rumore per il recettore in ombra alle stesse. Esistono in commercio vari tipi di barriere diversificate in base al materiale di cui sono fatte: acciaio o alluminio, legno, calcestruzzo, polycarbonato, materiali refrattari. Dal punto di vista acustico tutte queste barriere possono essere divise secondo le loro qualità in fonoisolanti e fonoassorbenti oppure solo fonoisolanti.

Il grado di protezione offerto da queste barriere risulta generalmente compreso fra i 10 e 15 dB(A). In molti casi possono trovare impiego anche le cosiddette barriere naturali ovvero barriere costituite da alberi, cespugli, ecc. che costringono il rumore a percorsi complessi con conseguente dispersione di energia. L'efficacia di tali barriere è strettamente legata al tipo di vegetazione scelta; ad esempio una piantumazione di specie a foglie sempreverdi consente caratteristiche di abbattimento costanti per tutto l'anno; tuttavia l'abbattimento offerto da questo tipo di barriere è abbastanza contenuto, nell'ordine dei 5-7 dB(A).

L'inserimento delle barriere deve comunque far corrispondere il miglioramento acustico con una buona accettazione dell'impatto visivo da parte dei cittadini.

Alcune indagini hanno constatato una certa ostilità verso interventi massicci che hanno limitato o impedito la visibilità del paesaggio.

E' opportuno quindi, a parità di resa acustica, realizzare barriere studiate in modo da garantire anche un buon inserimento architettonico e paesaggistico.

Assieme o come singolo intervento verrà utilizzato, in certi tratti cittadini, l'applicazione di specifici asfalti che presentano una notevole quantità di vuoti, necessaria per le proprietà fonoassorbenti, parallela alle necessarie caratteristiche meccaniche del manto.

I vuoti dei manti riescono a dare una via di uscita all'aria che viene compressa, nel movimento veicolare, tra la ruota e la pavimentazione. Inoltre tali asfalti limitano in parte anche gli effetti delle riflessioni del rumore generato dalle altre sorgenti del rumore del veicolo (motore) tra fondo scocca e superficie stradale ed il secondo luogo sulla via di propagazione sorgente - ricevente. L'effetto globale di attenuazione della pavimentazione drenante-fonoassorbente non è riconducibile solo ed esclusivamente ad una riduzione del rumore da rotolamento; i risultati dimostrano come l'attenuazione sia in pratica indipendente dalla velocità dei veicoli.

Si può notare che si hanno notevoli riduzioni di emissione (fino a 4-6 dB) anche per velocità molto modeste (40 Km/h) dove pure l'effetto del rotolamento è minimo.



Ogni intervento di risanamento prevederà comunque soluzioni e strategie progettuali diversificate e puntuali da applicare caso per caso.

Uno schema degli interventi di bonifica possibili e del relativo costo è già disponibile in alcune delle normative di riferimento (Delibera CRT 77/2000 e D.M 29 novembre 2000), riportate in allegato al presente elaborato.

Nella relazione tecnica del piano di classificazione acustica è già inserita una descrizione degli interventi prevedibili in alcune aree che andranno comunque verificati con i rilievi effettuati nel monitoraggio previsto nel presente elaborato, con i costi stimati sulla base delle citate normative.

Si riportano gli interventi stimati nella proposta di classificazione acustica.

- 1) Scuola Elementare "V. Veneto": predisposizione di una barriera anti-rumore sul lato di Viale Garibaldi per un costo stimato di € 34.602,61 escluso oneri fiscali;
- 2) scuola materna Viale Togliatti: barriere antirumore sul cavalcavia di via Nenni per un costo di € 72.303,97 escluso oneri fiscali;
- 3) scuola Media "L. da Vinci": realizzazione di una barriera antirumore sul lato di via del Colombaio per un costo di € 43.382,38, escluso oneri fiscali;
- 4) scuola elementare via Borgaccio: realizzazione di una barriera antirumore sul perimetro esterno del lato da via Borgaccio a lato via Salceto per un costo di € 204.582,76, escluso oneri fiscali;
- 5) scuola media "C. Marmocchi": realizzazione di una barriera antirumore sul lato viale Garibaldi per un costo di € 35.119,07 escluso oneri fiscali;
- 6) scuola Materna di via Sangallo: realizzazione di una barriera antirumore sul lato di via San Gallo per un costo di € 61.874,83 esclusi oneri fiscali;
- 7) scuola elementare di via Volta: realizzazione di una barriera antirumore sul lato di via Pieraccini per un costo di € 36.151,98, escluso oneri fiscali;
- 8) cavalcavia via Galvani: realizzazione di una barriera antirumore sul lato di via Pieraccini per un costo di € 129.114,22, escluso oneri fiscali;
- 9) Viale Garibaldi: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 23.757,02, escluso oneri fiscali;
- 10) via Bruschettoni: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 7.746,85, escluso oneri fiscali;
- 11) via XX Settembre: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 15.493,71, escluso oneri fiscali;

- 12) via S. Caterina: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 19.625,36, escluso oneri fiscali;
- 13) via Pisana: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 60.425,46, escluso oneri fiscali;
- 14) via Borgaccio: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 56.810,26, escluso oneri fiscali;
- 15) via Senese: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 41.316,55, escluso oneri fiscali;
- 16) via Trento: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 32.020,33, escluso oneri fiscali;
- 17) viale Marconi: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 54.227,97, escluso oneri fiscali;
- 18) via Montenero: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 20.658,28, escluso oneri fiscali;
- 19) via Montegrappa: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 77.468,53, escluso oneri fiscali;
- 20) via Borgo Marturi: realizzazione di tratti di pavimentazione antirumore per un costo di € 15.493,71, escluso oneri fiscali.

Tali costi non prevedono le relative spese tecniche che normalmente sono pari al 30% dell'importi delle opere.


In prima analisi i costi prevedibili per il piano di risanamento acustico sono i seguenti:

- a) piano di monitoraggio acustico: € 30.000,00 (compresi oneri fiscali).
- b) costi interventi di bonifica acustica:
- barriere antirumore: € 853.153,88 (con esclusione degli oneri fiscali e delle spese tecniche);
  - pavimentazione antirumore: € 510.259,42 (con esclusione degli oneri fiscali e delle spese tecniche).


Le spese di cui al punto b sono di massima allo stato attuale della conoscenza acustica del territorio comunale potranno subire variazioni in esito ai risultati del piano di monitoraggio acustico previsto nelle presenti linee guida.

SERVIZIO AMBIENTE  
Dot. Marco NERI

Il Presidente





Il Segretario Generale



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi;

Poggibonsi, li 29 SET. 2004


IL RESPONSABILE U.O. DI STAFF  
SERVIZI GENERALI



Deliberazione diventa esecutiva il ~~10~~ **OTT.** 2004

Poggibonsi, li 17 NOV. 2004

Il Responsabile del procedimento  
Dott.ssa Carla Bimbi



Copia del presente atto viene trasmessa ai Settori/U.O. di Staff/Servizi sotto segnati per l'esecuzione per quanto di competenza:

FASCICOLO

SERVIZI GENERALI

S.U.A.P.

TURISMO

COMMERCIO

DEMOGRAFICI

U.R.P.

DIREZIONE GENERALE

PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

GESTIONE SISTEMA INFORMATICO

POLITICHE EDUCATIVE

CULTURA - SPORT

SERVIZI SOCIALI

ECONOMICO-FINANZIARIO

FARMACIA

ENTRATE E SISTEMI DI GESTIONE SERVIZI

OPERE PUBBLICHE - CASA

QUALITA' URBANA

AMBIENTE

POLIZIA MUNICIPALE

23 NOV. 2004

23 NOV. 2004